

**PROGETTO
DELIVERY UNIT NAZIONALE
CUP J54B16000140007**

LINEA DI ATTIVITA' 1

**6.0 Mappatura delle procedure di accesso alle misure di sostegno
connesse all'emergenza**

MISURE DI SOSTEGNO A CITTADINI E IMPRESE PER L'EMERGENZA

UNA MAPPATURA

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA	3
2. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA	5
3. FONDO "GARANZIA ITALIA" PER LE IMPRESE	8
4. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI	10
5. GARANZIA SACE IN FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SUI CREDITI COMMERCIALI	12
6. SOSPENSIONE TERMINI DI RIMBORSO DEL FONDO 394/1981 (IMPRESE DI EXPORT)	13
7. SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE	14
8. SOSTEGNO ALLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI	15
9. SOSTEGNO AL FABBISOGNO DI CIRCOLANTE DEI BENEFICIARI DI "RESTO AL SUD"	16
10. SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	16
11. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	18
12. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI	21
13. RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE	23
14. INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, AUTONOMI E CO.CO.CO.	26
15. INDENNITÀ PER LAVORATORI DOMESTICI	27
16. INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI	28
17. SOSPENSIONE DELLE RITENUTE PER LAVORATORI AUTONOMI E AGENTI	30
18. INCENTIVI PER PRODUZIONE E FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICALI DM E DPI	30
19. CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E ACQUISTO DPI	32
20. CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI COMMERCIALI	34
21. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA	35
22. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI	36
23. CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO	38
24. CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI	39
25. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI	40
26. SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO	41
27. FONDO COMPENSAZIONE DANNI PER IL SETTORE AEREO	43
28. FONDO EMERGENZE EMITTENTI LOCALI	43

29. BONUS UNA TANTUM EDICOLE	45
30. SOSTEGNO ALLE MPMI TITOLARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE	45
31. SEMPLIFICAZIONI PER I LAVORATORI STAGIONALI (SETTORE AGRICOLO E PESCA)	47
32. EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO: CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LAVORATORI STRANIERI; DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI CON CITTADINI ITALIANI E STRANIERI	48
33. EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO: RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO	50
34. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE TURISTICO	52
35. MISURE DI TUTELA PER I TITOLARI DI TRASPORTO FERROVIARIO E TPL	53
36. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE E DI TRASPORTI MARITTIMI	54
37. INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI	56
38. LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19	58
39. SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CANONI PER L'USO DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO	59
40. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO	60
41. VOUCHER PER BABY SITTER	62
42. TAX CREDIT VACANZE	64
43. TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA PER LAVORATORI DIPENDENTI	67
44. LAVORO AGILE	68
45. FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PRIMA CASA ("FONDO GASPARRINI")	70
46. FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA	70
47. REDDITO DI EMERGENZA (REM)	73
48. NASPI E DIS-COLL	74
49. RIMBORSI DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI	75
50. RIMBORSI DI TITOLI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA	77
TABELLA – LE MISURE PER L'EMERGENZA: UNA SINTESI	78
ALLEGATO A – LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON ANTICIPAZIONE BANCARIA	102
ALLEGATO B – LA PROCEDURA DI RICHIESTA DI ACCESSO AL CREDITO FINO A 25.000 EURO	105
ALLEGATO C – LA PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO OLTRE 25.000 EURO CON GARANZIA MEDIO CREDITO E SACE S.P.A.	109

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

I lavoratori dipendenti cui è stata ridotta o sospesa l'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid-19 ricevono un trattamento di integrazione salariale in deroga (pari all'80% del salario), concesso dalle Regioni nelle quali l'azienda ha sede, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, e comunque per un periodo non superiore a nove per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate (a opera del Decreto legge 19 maggio 2020, "Rilancio") di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di novesettimane, e di ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, le quali, per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, possono essere richieste anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Durante tale periodo è riconosciuta anche la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La corresponsione dell'integrazione dovrebbe avvenire entro un mese dalla richiesta alla banca.

Riferimenti normativi	Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, "Cura Italia", articoli 22 e 22-quater (come modificati e introdotti dal Decreto legge "Rilancio") Altre misure attuative (es. Circolare Ministero del lavoro 8 aprile 2020, n. 8)
Beneficiari	Lavoratori dipendenti del settore privato (per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro), inclusi quelli del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Ammontare totale dello stanziamento	Poco meno di 5 miliardi di euro per il 2020, da ripartire fra le Regioni in base alle necessità, mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).
Status	In vigore dal 23 febbraio 2020, fino al 31 dicembre 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Nel caso di CIG in deroga richiesta per le prime settimane, l'elenco degli attori coinvolti cambia a seconda della dimensione delle imprese coinvolte:

- *Imprese fino a 5 dipendenti:* INPS, Regioni, banche, datori di lavoro.
- *Imprese con più di 5 dipendenti:* Ministero del lavoro (nel caso di imprese operanti su almeno 5 Regioni), INPS, Regioni, banche, associazioni sindacali, datori di lavoro.

Nel caso di CIG in deroga richiesta per le settimane successive alle prime nove:

- INPS, banche, datori di lavoro.

Modalità di accesso

Mediante uno dei seguenti sistemi di riconoscimento digitale: PIN INPS, SPID, CIE (Carta di identità elettronica 3.0), CNS (Carta nazionale dei servizi).

Fasi principali

Procedura n. 1: solo per i trattamenti a copertura delle prime nove settimane:

(a.1) Solo nel caso di imprese con >5 dipendenti: È previsto un previo accordo con le associazioni sindacali:

(a.1.a) se l'impresa opera su un numero di Regioni pari o inferiore a 4 o comunque alla soglia stabilita con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF: l'accordo

va stretto fra Regione (o Regioni) e associazioni sindacali. In questo caso i datori di lavoro inoltrano richiesta alla/e propria/e Regione/i;

(a.1.b) *se l'impresa opera su un numero di Regioni pari o superiore a 5 o comunque alla soglia stabilita con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF*: l'accordo va stretto fra Ministero del lavoro e associazioni sindacali.

(a.2) I datori di lavoro inoltrano richiesta, allegando l'elenco dei dipendenti per i quali si richiede il beneficio, l'accordo (se dovuto), alla Regione (o al Ministero nei casi rientranti in a.1.b). La richiesta va effettuata presentando la [Scheda1/A - Crisi aziendale](#) presente nel [Manuale Utente CiGSONline](#) Paragrafo 2.1.6 – Sezione 6 – Scheda; se dovuta al Ministero, la richiesta va inoltrata tramite il [sistema dedicato CiGSONline](#).

Allegati alla richiesta sono: a) [Foglio excel](#) contenente informazioni sul costo del lavoro medio; b) Elenco dei dipendenti per i quali si richiede il beneficio; c) Accordo con i sindacati (se dovuto);

(b) la Regione (il Ministero, casi a.1.b) emana un Decreto, che

(c) inoltra in modalità telematica all'INPS entro 48 ore dall'adozione, insieme alla lista dei beneficiari

(d) INPS effettua le verifiche, incluso il rispetto dei limiti di spesa, e

(e.1) *se l'impresa opera su un numero di Regioni pari o superiore a 5 o comunque alla soglia stabilita con apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, di cui al punto (a.1.b)*: per tali aziende il trattamento di CIGD potrà essere anticipato dal datore di lavoro (comma 6-bis dell'articolo 22)

(e.2) *negli altri casi*: notifica al datore di lavoro l'accettazione della richiesta, caricandola anche sul Fascicolo elettronico e rilasciando il numero di autorizzazione, che consente l'abbinamento automatico del modulo [SR41](#) alla medesima autorizzazione¹;

(f) il datore di lavoro presenta la domanda alla Regione, indicando il numero di accettazione;

(g) la Regione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di ricezione.

Con la [Convenzione](#) del 30 marzo 2020 sottoscritta fra ABI, INPS e sindacati, sono state concordate modalità semplificate per determinare l'importo dell'anticipazione di 1400 euro, e per favorire la gestione telematica delle pratiche, ad esempio eliminando l'obbligo di firma da parte del lavoratore, così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili, e semplificandone i contenuti per le richieste con causale "Covid-19"².

Procedura n. 2: *Per i trattamenti a copertura delle settimane successive alle prime nove, il Decreto legge "Rilancio" ha introdotto l'art. 22-quater al Decreto legge "Cura Italia", il quale richiede una procedura semplificata attraverso il pagamento diretto da parte dell'INPS ed elimina il passaggio sindacale:*

(a) Il datore di lavoro presenta domanda all'INPS entro 15 giorni dall'inizio sospensione/riduzione.

Contenuti della domanda: a) elenco dei beneficiari; b) ore di sospensione/riduzione per ciascun lavoratore per l'intero periodo oggetto di domanda; c) dati per il calcolo dell'anticipazione da parte di Inps.

(b) l'INPS, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, la autorizza e

(c) paga l'anticipazione ai lavoratori pari al 40% del valore delle ore autorizzate per l'intero periodo richiesto;

(d) il datore di lavoro, entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, invia a INPS i dati necessari al pagamento del saldo del trattamento di integrazione salariale.

¹ Come specificato nel Messaggio dell'INPS n. 1508 del 6 aprile 2020, «Tale adempimento è propedeutico al rilascio a breve dell'aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali che non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l'associazione del file "SR41" con l'autorizzazione».

² Per approfondimenti ed esempi sulle procedure e la documentazione richiesta dagli istituti di credito, si veda l'Allegato A.

CRITICITÀ

1. Il passaggio sindacale previsto in una prima versione della misura (come introdotta dal Decreto legge “Cura Italia”) era ritenuto da alcuni superfluo, in considerazione della motivazione specifica individuata dalla legge. Tale passaggio è stato poi eliminato a opera del Decreto legge “Rilancio. Le ulteriori implicazioni del passaggio sindacale erano diverse: in alcune Regioni tale passaggio sindacale era dovuto anche per le imprese con meno di cinque dipendenti, creando disparità procedurali sul territorio; inoltre, le aziende multisito erano soggette ad accordi sindacali plurimi.
2. Nella prima versione della procedura, in cui non era stato previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS (poi introdotto con il Decreto legge “Rilancio”), le banche richiedevano informazioni ulteriori rispetto a quelle, semplificate, concordate nella convenzione. Nonostante gli accordi per l’anticipazione del credito da parte delle banche prevedessero la temporanea eliminazione di alcuni oneri informativi, mediante il ricorso a banche dati condivise, tali informazioni non sono state rese disponibili in tempo utile, annullando così, di fatto, il vantaggio in termini di tempi che la convenzione intendeva stabilire.
3. Per le ragioni sopra delineate, la corresponsione dei pagamenti relativi alla prima fase dell’emergenza, inizialmente prevista per la seconda metà di aprile, è stata ritardata a causa dei tempi impiegati dalle singole Regioni nell’emanazione dei decreti e nella trasmissione all’INPS degli elenchi di lavoratori beneficiari, il che è andato ad aggiungersi all’allungamento dei tempi dovuto al sovraccarico di informazioni richiesto dalle banche (vd. punto precedente).
4. Mancanza, anche nella prima fase di erogazione del beneficio (pre Decreto legge “Rilancio”) di un’espressa previsione che consenta all’impresa di richiedere, al momento di presentazione della domanda, il pagamento diretto delle integrazioni salariali ai lavoratori da parte dell’INPS.

MODIFICHE INTERVENUTE

Una prima versione della misura, limitata territorialmente alle prime zone rosse, era stata introdotta con il Decreto legge 9/2020.

Inoltre, il Decreto legge “Rilancio” ha:

- a) ampliato la platea dei beneficiari anche agli operai del settore agricolo esclusi dalla CISOA;
- b) esteso il periodo di fruizione del beneficio a ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane e di ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
- c) aumentato lo stanziamento per la misura, da 3,3 a quasi 5 miliardi;
- d) semplificato la procedura per l’ottenimento del beneficio eliminando la fase di contrattazione sindacale e prevedendo l’anticipo del pagamento da parte dell’INPS.

2. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

I lavoratori dipendenti cui è stata ridotta o sospesa l'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid-19 ricevono un trattamento di integrazione salariale per la durata della sospensione del rapporto di lavoro dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, incrementate (a opera del Decreto legge "Rilancio") di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo della durata massima di nove settimane. Inoltre, è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di trattamento di durata massima di quattro settimane, per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, le quali, per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, possono essere richieste anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari, in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale, spetta l'assegno per il nucleo familiare.

Con l'entrata in vigore del DL 16 giugno 2020, n. 22, è previsto che si possa usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Limitatamente all'anno 2020, tale beneficio è concesso anche per le imprese iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, e può anche eccedere la misura di dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari prevista per l'accesso al FIS³. Inoltre, i periodi autorizzati con causale "Covid-19 nazionale" sono neutralizzati ai fini di successive richieste di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articoli 19-21 (come modificati dal Decreto legge "Rilancio"). Altre misure attuative (es. Circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47).
Beneficiari	Lavoratori dipendenti del settore privato in specifici settori produttivi (imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione impianti, di produzione e distribuzione energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro; imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche; imprese addette al noleggio, distribuzione, sviluppo e stampa pellicole cinematografiche; imprese industriali frangitura olive; imprese addette agli impianti elettrici, telefonici, all'armamento ferroviario; imprese industriali e artigiane dell'edilizia). La CIG ordinaria può essere richiesta anche per i lavoratori per i quali alla data del 3 febbraio 2020 era in corso un trattamento di CIG straordinaria (articolo 20), oppure che percepiscono un assegno di solidarietà (articolo 21); in questi casi, la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce la CIG straordinaria oppure l'assegno di solidarietà già in corso.
Ammontare totale dello stanziamento	11,5 miliardi di euro (1,3 fino all'entrata in vigore del Decreto legge "Rilancio") per il 2020.
Status	In vigore dal 23 febbraio 2020, fino al 31 ottobre 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

INPS, banche, datori di lavoro.

Modalità di accesso

Mediante uno dei seguenti sistemi di riconoscimento digitale: PIN INPS, SPID, CIE (Carta di identità elettronica 3.0), CNS (Carta nazionale dei servizi).

³ D.lgs. n. 148/2015, articolo 29, comma 4.

Fasi principali⁴

La *procedura semplificata* per l'emergenza esclude il passaggio con le rappresentanze sindacali⁵ e deroga al rispetto dei termini di 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per presentare domanda⁶, oltre che alla durata massima prevista in via ordinaria⁷. La domanda va comunque presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione. Le fasi pertanto risultano le seguenti:

(a) L'impresa presenta in via telematica all'INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (mentre nel primo periodo si aveva tempo fino alla fine del quarto mese successivo), domanda di concessione, mediante il modulo [IGI 15](#), in cui devono essere indicati, fra l'altro, la causale "Covid-19 nazionale" e l'elenco dei lavoratori interessati;

(b) INPS valuta la richiesta. A causa del carattere eccezionale della causale, l'istruttoria delle domande è improntata alla *massima celerità* e, per tali ragioni, la valutazione di merito è semplificata rispetto a quella ordinaria.

Allegati: in ragione di tale semplificazione, per esempio, *non occorre* che l'azienda alleggi relazione tecnica⁸ attestante la transitorietà dell'evento e la ripresa dell'attività lavorativa e la sua non imputabilità all'imprenditore o ai lavoratori, ma soltanto l'elenco dei lavoratori destinatari.

(c) *trasmette* queste informazioni alle Regioni, tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, d.lgs. 148/2015 (attività relative al patto di servizio fra lavoratori dipendenti e Centri per l'impiego⁹), nonché alle associazioni sindacali per l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (come esplicitato dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 19, come modificato dal Decreto legge "Rilancio"); e, se accettata,

(d) se l'azienda lo richiede, INPS paga direttamente i lavoratori beneficiari; alternativamente, l'azienda anticipa tale pagamento.

Con la [Convenzione](#) del 30 marzo 2020 sottoscritta fra ABI, INPS e sindacati, sono state concordate modalità semplificate per determinare l'importo dell'anticipazione di 1400 euro, e per favorire la gestione telematica delle pratiche, ad esempio eliminando l'obbligo di firma da parte del lavoratore, così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili, e semplificandone i contenuti per le richieste con causale "Covid-19".

CRITICITÀ

1. Prima dell'adozione del Decreto legge "Rilancio", mancava un'espressa previsione che consentisse all'impresa di richiedere, al momento di presentazione della domanda, il pagamento diretto delle integrazioni salariali ai lavoratori da parte dell'INPS.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Rilancio" ha:

a) ampliato la platea dei beneficiari anche agli operai del settore agricolo soggetti alla CISOA, che possono beneficiarne per un periodo non superiore a novanta giorni;

⁴ Per approfondimenti ed esempi sulle procedure e la documentazione richiesta dagli istituti di credito, si veda l'Allegato A.

⁵ Di cui all'art. 14, d.lgs. n. 148/2015.

⁶ Art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015.

⁷ Art. 30, d.lgs. n. 148/2015.

⁸ Art. 2, d.m. n. 95442/2016.

⁹ Art. 22, d.lgs. n. 150/2015.

a) esteso il periodo di fruizione del beneficio a ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane e di ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

c) modificato i termini per presentare domanda, passati dalla fine del quarto mese successivo all'inizio della sospensione/riduzione alla fine dello stesso mese

d) aumentato lo stanziamento per la misura, da 1,3 a 11,5 miliardi.

Il Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 ha prorogato il beneficio di ulteriori quattro settimane, delle quali si può usufruire anche prima del 1° settembre 2020.

3. FONDO “GARANZIA ITALIA” PER LE IMPRESE

Concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. sui finanziamenti erogati da banche e istituti di credito, per finanziamenti alle imprese per un massimo di sei anni, a condizioni favorevoli e con possibilità di pre-ammortamento. Le garanzie poste da SACE S.p.A. possono coprire percentuali variabili del finanziamento, a seconda della dimensione dell'impresa e del volume di reddito, che vanno dal 70% al 90%. Le garanzie si applicano anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate dalle imprese beneficiarie a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (d.lgs. n. 385/1993).

Riferimenti normativi	Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, “Liquidità”, articolo 1, come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020.
Beneficiari	Tutte le imprese aventi sede in Italia. Le piccole e medie imprese possono richiedere la garanzia solo qualora abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.
Ammontare totale dello stanziamento	200 miliardi di euro per il 2020, di cui 30 miliardi destinati alle PMI. Fondo a copertura delle garanzie aumentato a 30 miliardi di euro (prima del Decreto legge “Rilancio” ammontante a 1 miliardo), di cui 1,7 miliardi destinati alla sezione speciale a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito (anch'essa istituita a opera del Decreto legge “Rilancio”).
Status	In vigore dal 9 aprile 2020, fino al 31 dicembre 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

L'elenco degli attori coinvolti cambia a seconda della dimensione delle imprese coinvolte:

- *Imprese fino a 5000 dipendenti e valore del fatturato <1,5 miliardi di euro:* SACE S.p.A., banche e istituti di credito (IC), imprese.
- *Imprese con >5000 dipendenti e valore del fatturato >1,5 miliardi di euro:* MEF, SACE S.p.A., banche e istituti di credito (IC), imprese.

Modalità di accesso

La domanda è presentata alle banche.

Fasi principali

La *procedura semplificata* per le imprese con <5000 dipendenti e valore del fatturato <1,5 miliardi di euro prevede le seguenti fasi:

- (a) L'impresa presenta la domanda di finanziamento garantito alla banca o all'IC. Le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
 - b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
 - c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
 - d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
 - e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all' articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall' articolo 67 del medesimo codice di cui al Decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
- (b) la banca/IC, non appena ricevuta l'autodichiarazione, la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A. Procede quindi all'istruttoria verificando il profilo dell'impresa e la sussistenza dei requisiti (fra cui quelli antimafia). Se la delibera di erogazione riporta un esito positivo,
- (c) la banca/IC richiede a SACE S.p.A. di emettere la garanzia (procedura effettuabile online, tramite il portale "Fondi di garanzia");
- (d) SACE S.p.A. verifica a sua volta l'esito positivo del processo deliberativo della banca/IC, quindi
- (e) emette entro 48 ore un Codice Unico Identificativo del finanziamento e della banca, che viene associato alla richiesta di finanziamento;
- (f) la banca/IC concede il finanziamento coperto dalla garanzia SACE S.p.A. entro 30 giorni dalla domanda.
- (g) L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del Decreto legge n. 23 del 2020".

La procedura ordinaria per le imprese con >5000 dipendenti e valore del fatturato >1,5 miliardi di euro prevede una fase aggiuntiva, fra la fase (d) e la fase (e):

(d.1) dopo i controlli sulla richiesta e ai fini dell'emissione della garanzia, occorre in questo caso anche un Decreto del MEF, in concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.

SACE S.p.A. ha predisposto un [sito dedicato alla misura "Garanzia Italia"](#), in cui IC e imprese possono reperire maggiori informazioni e i testi delle convenzioni.

CRITICITÀ

1. In una prima fase di attuazione, la documentazione richiesta dalle banche/CI risultava eccessivamente onerosa e comportava tempi più lunghi del previsto, disattendendo anche il principio “once only”, prima che le banche si conformassero alla convenzione (in quanto non erano state ancora standardizzate le procedure su tutto il territorio nazionale).
2. Ritardi dovuti anche alle fasi istruttorie delle banche/IC, che devono verificare, fra l’altro, la rispondenza ai requisiti antimafia, che avrebbero potuto essere sostituiti da apposite autocertificazioni.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge “Rilancio” ha incrementato il Fondo a copertura delle garanzie, istituendo una sezione speciale a garanzia delle imprese di assicurazione operanti nel ramo credito (articolo 35, comma 5).

La legge di conversione del Decreto legge “Liquidità”, n. 40/2020, ha esteso le garanzie anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate dalle imprese beneficiarie a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo.

Essa ha inoltre specificato i contenuti della domanda di finanziamento.

4. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Concessione di garanzie a condizioni agevolate (concessione a titolo gratuito, fondo per singola impresa elevato a 5 mln euro, percentuale di copertura della garanzia diretta incrementata al 90%, garanzia concessa senza applicazione del modello di valutazione ecc.) – si veda la [sezione dedicata del sito del MISE](#) e il [sito ad hoc](#) – per l’accesso al Fondo di garanzia per PMI costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A.¹⁰. La garanzia può ammontare al 100% per richieste di prestiti non superiori a 25.000 euro, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di due anni dall'erogazione e abbiano una durata fino a sei anni e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi d’impresa.

Riferimenti normativi	Decreto legge “Liquidità”, articolo 13.
Beneficiari	Imprese fino a 499 dipendenti.
Ammontare totale dello stanziamento	1 miliardo di euro (prima del Decreto legge “Rilancio” ammontante a 1,7 milioni) per il 2020.
Status	In vigore dal 23 aprile 2020, fino al 31 dicembre 2020. Con Circolare n. 10 del 16 aprile 2020 è stata data comunicazione dell’avvio di operatività per le procedure semplificate per le garanzie fino a 25.000 euro (cfr. <i>infra</i>).

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Gestore del Fondo di garanzia (Mediocredito S.p.A.), banche e istituti di credito.

¹⁰ L. n. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a).

Modalità di accesso

Richiesta a istituto di credito mediante anche mediante e-mail non PEC, o attraverso l'apposita funzionalità del Portale FdG.

Fasi principali

Le [disposizioni operative](#) (DO) del Fondo di garanzia, in particolare quanto previsto nella Parte III, "Procedura per la concessione della garanzia", si intendono tuttora valide.

La *procedura semplificata* prevista dal Decreto legge "Liquidità", per la richiesta di garanzie al 100% fino a 25.000 euro e non superiori al 25% dei ricavi, prevede le seguenti fasi:

(a) L'impresa interessata inoltra la richiesta di finanziamento all'istituto di credito, mediante il modulo apposito, "[Allegato 4-bis](#)" (8 pagine), reso disponibile dal MISE e inviato anche mediante e-mail non PEC, o attraverso l'apposita funzionalità del Portale FdG (DO). La richiesta è trasmessa direttamente alla banca o al confidi.

Allegati alla domanda: la *documentazione antimafia* non è dovuta, quando vi sia la possibilità di consultare la banca dati nazionale unica. Si procede mediante autocertificazione.

(b) la banca o il confidi inserisce la richiesta sul Portale FdG, secondo le procedure indicate nella apposita [Guida operativa](#).

Contenuti obbligatori della richiesta di ammissione alla Garanzia¹¹:

- tutti i dati e le informazioni necessari ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafi B e C e dell'espletamento delle ulteriori attività istruttorie da parte del Gestore del Fondo e della concessione della garanzia;
- le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali; in particolare:
 - a) per tutte le operazioni, devono essere comunicati il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni bancarie applicate all'operazione finanziaria. In particolare, per il tasso, devono essere indicati il parametro di riferimento, il relativo valore, lo spread applicato e il tasso finito (espresso in punti percentuali) e
 - b) per le richieste di ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, il costo della garanzia rilasciata al soggetto beneficiario finale;
 - c) nel caso delle Operazioni di microcredito, il costo dei servizi ausiliari connessi a tale tipologia di operazione finanziaria;
 - le ulteriori informazioni previste dal Piano della trasparenza;
 - le informazioni sulle eventuali altre garanzie acquisite sull'operazione finanziaria (descrizione, l'ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell'eventuale ipoteca ed eventuali precedenti gravami, l'ammontare dell'eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia).

(c) la banca eroga il prestito senza attendere la delibera del Fondo di garanzia, subordinata alla valutazione del merito di credito.

Negli altri casi, per la richiesta della garanzia diretta al 90% o della controgaranzia al 100% (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro – per importi fino a 800.000 euro è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi) –, la procedura prevede le seguenti fasi:

(a) L'impresa interessata inoltra la richiesta di finanziamento all'istituto di credito, mediante il [modulo](#) apposito (21 pagine), reso disponibile dal MISE e inviato anche mediante e-mail non PEC;

¹¹ DO, p. 29.

Allegati alla domanda: la documentazione antimafia non è dovuta, qualora il suo rilascio non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica. In tal caso si procede mediante autocertificazione.

(b) Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti finanziatori e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria (DO)

(b) la banca eroga il prestito senza attendere la delibera del Fondo di garanzia, subordinata alla valutazione del merito di credito.

In sintesi, le principali semplificazioni procedurali sono le seguenti:

- *garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;*
- *garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione andamentale;*
- *garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione andamentale¹².*

CRITICITÀ

1. L'erogazione del prestito non è automatica, ma sottoposta alla discrezionalità dell'ente finanziatore.
2. Per le imprese di maggiori dimensioni, è ancora prevista una valutazione del merito di credito, fase che, secondo alcuni, potrebbe essere eliminata in ragione della natura emergenziale delle misure¹³.
3. Anche per i prestiti sotto la soglia dei 25 mila euro, la modulistica e i relativi allegati sono complessi.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Rilancio" ha incrementato il Fondo a copertura delle garanzie.

5. GARANZIA SACE IN FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SUI CREDITI COMMERCIALI

Per preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire loro la disponibilità dei servizi di assicurazione del credito commerciale, SACE concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (autorizzate all'esercizio del ramo credito e che aderiscono con apposita convenzione) una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale fino al 31 dicembre 2020. La garanzia è esplicita, incondizionata e irrevocabile. Lo strumento di garanzia Statale è finalizzato a consentire al sistema il mantenimento delle linee di credito coperte dalle compagnie di Assicurazione ai livelli antecedenti all'emergenza sanitaria.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 35.
-----------------------	--

¹² Per approfondimenti ed esempi sulle procedure e la documentazione richiesta dagli istituti di credito, si vedano gli Allegati B e C.

¹³ Si veda [l'audizione di Confindustria](#) presso la Commissione Bilancio del Senato.

Beneficiari	Imprese di assicurazione di crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito e che abbiano aderito mediante apposita convenzione che dovrà essere approvata con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ammontare totale dello stanziamento	2000 milioni di euro di garanzia.
Status	Operativo fino al 31.12.2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

SACE, Imprese di assicurazione di crediti commerciali.

Modalità di accesso

Da definire con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fasi principali

Da definire.

CRITICITÀ

1. Non ancora definite le modalità operative, norma non ancora applicabile.

6. SOSPENSIONE TERMINI DI RIMBORSO DEL FONDO 394/1981 (IMPRESE DI EXPORT)

I beneficiari possono ottenere la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020.	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 58.
Beneficiari	Imprese di export che abbiano usufruito dei finanziamenti agevolati concessi mediante il Fondo istituito dalla l. n. 394/1981.
Ammontare totale dello stanziamento	Non predeterminato.
Status	In vigore dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Mediocredito Centrale.

Modalità di accesso

Richiesta a Mediocredito Centrale.

Fasi principali

- (a) L'interessato richiede l'accesso al beneficio a Mediocredito Centrale mediante l'apposito [modulo](#);
- (b) l'ente valuta la richiesta; se accettata,
- (c) la sospensione del pagamento delle rate viene attivata.

7. SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE

SACE S.p.A. copre la garanzia per i rischi definiti non di mercato dalla normativa UE, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, mentre lo Stato copre il restante 90%, senza vincolo di solidarietà. A questo scopo viene istituito un Fondo, nello stato di previsione del MEF, che viene alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del MEF ed è gestito da SACE S.p.A. su indirizzo del MEF. Viene istituito un "Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione", presso il MEF. In pratica, si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Liquidità", articolo 2.
Beneficiari	Imprese italiane di esportazione.
Ammontare totale dello stanziamento	Garanzia totale di 200 miliardi di euro.
Status	Non ancora attivo.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

SACE S.p.A., MEF, banche e istituti di credito (IC).

Modalità di accesso

Richiesta a SACE S.p.A. mediante modalità che saranno chiarite in seguito.

Fasi principali

È prevista una procedura semplificata per le garanzie di importo inferiore, per le quali non sarà previsto il parere preventivo del MEF rilasciato mediante Decreto, sentito il Comitato. Occorre, tuttavia, attendere la stipula di una convenzione fra SACE S.p.A. e MEF, di durata decennale, che disciplini, fra l'altro, le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A., nonché le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza.

8. SOSTEGNO ALLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI

È istituito un Fondo per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, che abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza.

Il contributo straordinario è corrisposto in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con apposito Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il MEF.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 227.
Beneficiari	Piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza.
Ammontare totale dello stanziamento	40 milioni di euro per il 2020.
Status	Subordinato all'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il MEF.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Ministero dell'ambiente, MEF.

Modalità di accesso

Da stabilire mediante Decreto ministeriale.

Fasi principali

Da stabilire mediante Decreto ministeriale.

CRITICITÀ

1. La misura, per poter diventare operativa, richiede uno o più decreti attuativi.

9. SOSTEGNO AL FABBISOGNO DI CIRCOLANTE DEI BENEFICIARI DI "RESTO AL SUD"

È concesso un contributo a fondo perduto ai beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud”, prevista dall'articolo 1 del Decreto legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017, pari a 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale, nonché a 10.000 euro per ciascun socio, fino a un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. Al contributo si accede se è stato completato il programma di spesa finanziato dalla misura agevolativa.

Riferimenti normativi	Decreto legge “Rilancio”, articolo 245.
Beneficiari	Soggetti già beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud”, sia lavoratori autonomi e liberi professionisti sia soci di impresa (ossia giovani fra 18 e 45 anni residenti in una delle regioni del Sud o che vi si siano trasferiti entro 60 giorni dall'ottenimento del beneficio, e che non risultino già titolari di attività di impresa).
Ammontare totale dello stanziamento	A valere sulle risorse assegnate per la misura “Resto al Sud”, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Status	In vigore dal 20 maggio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Invitalia.

Modalità di accesso

Sulla [piattaforma dedicata](#) sul sito di Invitalia, mediante le credenziali di accesso ricevute via mail.

Fasi principali

- (a) L'interessato presenta apposita domanda autenticandosi con le proprie credenziali sulla [piattaforma](#). Fino all'aggiornamento del sito, le domande possono essere inviate via PEC;
- (b) Il contributo è erogato in un'unica soluzione da Invitalia, a seguito dello svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti e contestualmente all'erogazione della quota a saldo, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

CRITICITÀ

1. Sul sito di Invitalia, nella sezione dedicata, la misura non è ancora resa pubblica, né fra la modulistica disponibile compare quella per la richiesta del contributo. Fino all'aggiornamento del sito, le domande devono essere inviate anche tramite PEC.

10. SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

È concesso un contributo in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica, che può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, agli enti che svolgono attività di interesse generale, secondo le finalità, i requisiti, i costi e le percentuali di copertura che saranno stabiliti dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Riferimenti normativi Decreto legge "Rilancio", articolo 246.

Beneficiari Enti del Terzo settore che svolgono nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia almeno una delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori delle persone;
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ammontare totale dello stanziamento 100 milioni di euro per il 2020 (di cui 20 milioni riservati al contrasto alla povertà educativa) e 20 milioni di euro per il 2021.

Status Subordinato all'adozione di un provvedimento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia per la coesione territoriale.

Modalità di accesso

Da stabilire.

Fasi principali

Per l'entrata in vigore della misura e per le modalità attuative, occorre attendere ulteriori provvedimenti dell'Agenzia per la coesione territoriale.

CRITICITÀ

1. La misura deve essere ulteriormente definita in merito al beneficio, ai beneficiari e all'ammontare con un successivo intervento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

11. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". L'ammontare del contributo viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019, come segue:

- il 20% per soggetti con ricavi e compensi (conseguiti nel 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) non superiori a 400.000 euro
- il 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e non superiori a euro 1.000.000
- il 10% per soggetti con ricavi superiori a euro 1.000.000 e non superiori a euro 5.000.000.

Il contributo viene riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La nozione di ricavi include soltanto le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell'attività dell'impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili. Sono esplicitamente esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità, contributi.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 25.
	Altre misure implementative: si è in attesa di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà indicare le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Beneficiari	I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA:
	<ul style="list-style-type: none">▪ con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro▪ con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019▪ che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019▪ che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020).

	<p>Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.</p> <p>Sono esclusi dal beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza ▪ Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR ▪ Intermediari finanziari e società di partecipazione ▪ Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020 ▪ Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996
Ammontare totale dello stanziamento	6.192 milioni di euro per l'anno 2020. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio".
Status	<p>In vigore dal 20 maggio 2020, fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Le domande potranno essere inoltrate per 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p>

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Modalità di accesso

Mediante uno dei seguenti sistemi: CASSETTO FISCALE, ENTRATEL, FISCONLINE, accessibili mediante SPID, smart card CNS o le credenziali rilasciate dall'Agenzia.

Fasi principali

(a) Identificazione dei requisiti di accesso e calcolo del contributo spettante:

- Verifica dei requisiti soggettivi: occorre verificare se il contribuente rientra tra i soggetti ammessi alla richiesta. Necessitano certificato attribuzione p.Iva, visura camerale, iscrizione gestione contributiva.
- Verifica dei requisiti oggettivi: il contribuente deve verificare se ha ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro nell'anno precedente. Necessita dichiarazione dei redditi anno precedente.
- Rettifica dei dati mensili: occorre rettificare i fatturati e i corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e 2020 sulla base della data di effettuazione dell'operazione ai fini IVA. Necessitano Registri IVA e fatture emesse dei mesi aprile 2019 e 2020.
- Verifica della perdita: occorre verificare che i dati rettificati del mese di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 rispetto a quelli di aprile 2019. Necessita documentazione di cui al punto precedente.
- Calcolo del contributo spettante: sulla perdita come sopra individuata occorre calcolare il contributo spettante sulla base delle tre percentuali variabili in base ai ricavi/compensi anno precedente. Necessita documentazione di cui al punto precedente.

(b.1.a) – *Presentazione diretta dell'istanza*: i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti.

(b.1.b) – *Presentazione indiretta dell'istanza*: un intermediario, di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica, presenta l'istanza alla Agenzia delle Entrate, per conto del soggetto interessato (va prodotta delega all'intermediario).

In entrambi i casi l'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza (*modello da definire*) deve contenere:

- un'autocertificazione di regolarità antimafia (i soggetti richiedenti non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo Decreto legislativo n. 159 del 2011). Modello di autocertificazione.
- altri allegati non ancora definiti.

(c) - L'Agenzia delle entrate corrisponde il contributo a fondo perduto mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

(d) - L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

CRITICITÀ

1. È prevista una esclusione generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti e per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
2. Sia per la verifica dei requisiti di accesso che per la determinazione del contributo spettante sarà necessario dotarsi di diversi documenti indispensabili. Una volta superati questi primi due passaggi il contribuente dovrà verificare la contrazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019. Tale contrazione, che deve essere tale per cui i dati di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi rispetto a quelli di aprile 2019, deve essere effettuata prendendo a riferimento "...la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi" in luogo della sola data fattura. Ciò comporta pertanto la necessità di riesaminare, una ad una, le singole fatture emesse in tali mesi per verificare la corretta competenza dell'operazione ai fini della normativa iva. Per effetto di tale disposizione i due mesi dovranno perciò essere depurati o integrati degli importi relativi a fatture emesse in altri mesi (tipicamente marzo o maggio) ma di competenza iva del mese di aprile. La possibilità di errore in questo "ricalcolo" dei fatturati è molto alta. Il comma 14 dell'articolo 25 prevede infatti che nel caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, si applica, in aggiunta alle sanzioni amministrative, anche l'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
3. Non è ancora stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per quanto attiene le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione del beneficio previsto.
4. Modello autocertificazione antimafia. L'istanza prevede la necessità di autocertificare il rispetto della normativa antimafia dichiarando che gli interessati (amministratori, soci di maggioranza, consorziati, etc.) non ricadono nei divieti di concessione di contributi da parte dello Stato per l'applicazione dell'art. 67 del DLgs. 159/2011 (applicazione di misure di prevenzione ai fini dell'Antimafia). In questo periodo di distanziamento sociale e limitazioni al movimento questa dichiarazione può costituire un problema piuttosto serio. La sanzione per chi rilascia un'autocertificazione di regolarità antimafia nel caso in cui uno degli obbligati risulti invece privo dei requisiti prevede la pena, specificamente prevista dal Decreto stesso, della reclusione da due a sei anni, oltre all'applicazione della confisca (art. 322-ter codice penale) ed alle "tradizionali" sanzioni fiscali tra il 100% e il 200% della somma indebitamente ricevuta. Inoltre è anche espressamente richiamato l'art 316- ter del codice penale che prevede reclusione da 6 mesi a 3 anni per l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Visto che all'interno di una società o altro soggetto collettivo possono essere più d'uno i soggetti tenuti alla verifica antimafia e che, alla fine, presumibilmente nella maggioranza dei casi l'istanza verrà trasmessa

da un commercialista o altro intermediario fiscale, una più chiara identificazione delle responsabilità in caso di mancanza dei requisiti autocertificati sarebbe opportuna. Di sicuro l'intermediario incaricato della trasmissione dovrà porre particolare attenzione a questo aspetto acquisendo un incarico dettagliato e che preveda le opportune dichiarazioni e manleve rilasciate esplicitamente da tutti gli interessati e non solo dal legale rappresentante.

12. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni prevede delle misure agevolative per incentivare la ricapitalizzazione (patrimonializzazione) delle società di capitali residenti in Italia in crisi. Con il rafforzamento dei mezzi propri delle società, si intendono evitare situazioni di squilibrio o di eccessivo indebitamento.

L'agevolazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia l'investitore che apporta il conferimento, che la società che lo riceve.

Si istituisce:

- un credito d'imposta a favore dei soci investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale. Il beneficio è pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di 2.000.000 di euro. È necessario che la partecipazione riveniente dal conferimento sia mantenuta fino al 31 dicembre 2023 e che la società beneficiaria del conferimento medesimo non operi nei settori bancario, finanziario e assicurativo.
- un credito d'imposta, in favore delle imprese, pari al 50% delle perdite d'esercizio riferite all'anno 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite; fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. È prevista, tuttavia, la decadenza, dal beneficio in caso di distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società (con conseguente obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi).

Entrambi i crediti di imposta non hanno rilevanza fiscale, poiché per espressa previsione normativa non concorrono alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR) e per la deducibilità dei componenti negativi (art. 109, comma 5 del TUIR).

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 26. Altre misure implementative: si è in attesa di un Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dal 20 maggio 2020, che stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
Beneficiari	<p>I beneficiari sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia. ● Soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale dei beneficiari di cui al precedente punto (soci investitori). <p>Sono esclusi dal beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● le società disciplinate dall'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, holding di famiglia); ● imprese di assicurazione. <p>Non possono beneficiare del credito di imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.</p>

Ammontare totale dello stanziamento	Per la fruizione dei crediti di imposta è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un apposito Fondo.
Status	L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea poiché ricadono nell'ambito di quelle considerate nella Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", art. 108 paragrafo 3.1., del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In vigore dal 20 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'economia e delle finanze.

Intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Modalità di accesso

Mediante uno dei seguenti sistemi: CASSETTO FISCALE, ENTRATEL, FISCONLINE, accessibili mediante SPID, smart card CNS o le credenziali rilasciate dall'Agenzia.

Fasi principali

(a.1) Identificazione dei requisiti per gli *investitori soci*

- Verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi della società a favore della quale si effettua l'aumento di capitale ovvero che la società:
 - rientri tra quelle di cui al comma 1
 - abbia ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro;
 - abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
 - abbia deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

(a.2) Identificazione dei requisiti per i *beneficiari società*

- Verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi della società che ha beneficiato dell'aumento di capitale ovvero che la società:
 - rientri tra quelle di cui al comma 1
 - abbia avuto ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro;
 - abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
 - abbia deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
 - alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
 - si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
 - si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
 - non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale.

Nel caso di utilizzo del credito di imposta da parte dell'investitore socio:

(b.1.a) Il credito d'imposta viene utilizzato nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta in cui avviene l'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo;

(b.1.b) il credito d'imposta viene utilizzato in compensazione in F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento medesimo.

Nel caso di utilizzo del credito di imposta da parte dell'impresa che ha effettuato aumento del capitale sociale:

(b.2.a) Approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 da parte dell'assemblea dei soci;

(b.2.b) il credito d'imposta viene utilizzato in compensazione in F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

CRITICITÀ

1. Viene negata la possibilità di fruizione del credito da parte di soci non residenti di società italiane. Ciò in quanto la norma fa riferimento genericamente ai "soggetti" e una diversa impostazione risulterebbe in contrasto con i principi del trattato di Roma istitutivo della CEE. Il problema sta nel fatto che, ordinariamente, i soci non residenti non producono redditi in Italia, per cui non avranno modo di recuperare il credito accordato.
2. Laddove le condizioni per fruire del credito fossero soddisfatte, l'apporto risulterebbe congelato nel capitale sociale. La riduzione del capitale sociale, infatti, richiede l'adozione di specifiche procedure e, qualora fosse distribuito ai soci, potrebbe rientrare nella presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir relativo alla presunzione di prioritaria distribuzione degli utili.

13. RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START-UP INNOVATIVE

Le misure fanno leva da un lato sull'incremento della dotazione finanziaria, dall'altro sull'ampliamento della capacità di azione delle start-up innovative e riguardano:

- Contributi a fondo perduto per acquistare servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
- Sostegno al venture capital, per rafforzare investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell'apporto effettuato a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative.
- Erogazione del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, nei confronti dei soggetti che commissionano attività alle startup innovative, ritenute soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca *extra muros*, così come previsto per università e istituti di ricerca.
- Proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative. La proroga non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore.
- Estensione della garanzia per il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, con sezione specificamente dedicata all'erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative.
- Incentivi in «*de minimis*» all'investimento in startup innovative e PMI innovative, tramite cui le persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta nel capitale sociale di una o più startup innovative o PMI innovative, possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% sull'ammontare dell'investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimezzamento delle soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro; ▪ per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 25, comma 8, del Decreto leggbge 18 ottobre 2012, n.179, la soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro. ▪ Estensione delle agevolazioni Smart & Start Italia, per startup innovative localizzate nelle zone colpite da eventi sismici nell'aquilano, alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. ▪ Istituzione del Fondo per l'intrattenimento digitale, denominato First Playable Fund, finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento dell'espe e ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
Riferimenti normativi	<p>Decreto legge "Rilancio", articolo 38.</p> <p>Altre misure implementative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dal 20 maggio 2020, che individuerà le modalità di applicazione dei comma 2-3. ▪ Decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dal 20 maggio 2020, che individuerà le modalità di applicazione del comma 7 e 8. ▪ Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dal 20 maggio 2020, che individuerà le modalità di applicazione del Fondo di cui al comma 12
Beneficiari	<p>Start-up innovative</p> <p>PMI innovative</p>
Ammontare totale dello stanziamento	314 milioni di euro per l'anno 2020.
Status	In vigore dal 20 maggio 2020, fino al 31 dicembre 2020 (alcune misure).

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia delle Entrate, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Invitalia.

Modalità di accesso

Fasi principali

Agevolazioni Smart & Start Italia (procedura indirettamente collegata all'art. 38)

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via elettronica tramite piattaforma web di Invitalia, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica>, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

La modulistica per presentare la domanda di agevolazione è diversa per una startup innovativa già costituita o per una startup che deve nascere.

(a.1) Modulistica "società costituita"

Documentazione da scaricare, compilare off line e poi caricare sulla piattaforma:

- Curriculum società costituita
- Allegato 1a – Dichiarazione riepilogativa - società costituita (italiana)
- Allegato 1c – Dichiarazione riepilogativa - società costituita (estera)
- Allegato 2 - Conformità agli originali della documentazione prodotta
- Allegato 3 – Dichiarazione carichi
- Allegato 4 – Dichiarazione antiriciclaggio
- Dichiarazione campagna crowdfunding
- Dichiarazione esperto
- Dichiarazione Investitore Qualificato

(a.2) Modulistica "società non costituita"

Documentazione da scaricare, compilare off line e poi caricare sulla piattaforma:

- Curriculum - società non costituita
- Allegato 1b – Dichiarazione riepilogativa - società non costituita
- Allegato 2 - Conformità agli originali della documentazione prodotta
- Dichiarazione esperto
- Dichiarazione Investitore Qualificato

(b) Le domande vengono istruite da Invitalia ed un Comitato tecnico delibera l'accesso alle agevolazioni.

(c) Stipula di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l'impresa beneficiaria.

(d) L'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento può avvenire sulla base di fatture quietanzate e non quietanzate.

- In caso di fatture non quietanzate (nei limiti, comunque, del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni) il pagamento delle stesse dovrà essere dimostrato al successivo stato avanzamento lavori, fatta salva la facoltà del Soggetto gestore di richiedere la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione. L'erogazione delle agevolazioni può avvenire anche attraverso l'utilizzo di un contratto di conto corrente vincolato, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI).
- L'erogazione del finanziamento connesso alle esigenze di capitale circolante è effettuata proporzionalmente agli stati avanzamento lavori rendicontati.

CRITICITÀ

1. In merito agli incentivi in "de minimis", si rileva la opportunità di legare il beneficio alla sottoscrizione di partecipazioni non qualificate, sia per evitare la fruizione dell'incentivo da parte di soggetti che di fatto investono in aziende sotto il proprio controllo e sia perché le diluizioni dei soci fondatori delle startup non vengano eccessivamente utilizzate nelle fasi iniziali, che è uno dei principali motivi per cui le startup italiane non vengono mai investite da fondi esteri; hanno la captable compromessa dall'eccessiva diluizione dei primi investitori locali.

La misura è fruibile solo per partecipazioni dirette oppure attraverso "organismi di investimento collettivi del risparmio" che investano in startup: questa definizione restringe il campo a soggetti regolamentati come i fondi di Venture Capital in forma di SIS, SICAF ed SGR, ma con un disallineamento: importi come quelli incentivati (cioè fino a 100.000 euro l'anno) sono al di sotto della soglia minima di sottoscrizione di un fondo di Venture Capital, quindi non c'è matching tra l'incentivo e la possibilità di fruirne. Invece, si lasciano fuori dalla fruibilità del beneficio gli investimenti effettuati per tramite di semplici società di capitali, che sono la forma preferita dai numerosi investitori abituali quali i Business Angel, i Family Office, le holding di partecipazioni, le

syndication che si strutturano spesso per le raccolte in equity crowdfunding. Vengono svantaggiati gli investimenti effettuati attraverso le forme più professionali.

2. La maggior dotazione di Smart&Start si accompagna all'intenzione di abilitare la forma del 'convertendo' anche ai finanziamenti agevolati erogati da questo strumento. Bisogna porre attenzione affinché si includano l'opzione anche per i contratti di finanziamento già in essere, oltre a quelli che partiranno dalla misura.
3. In merito al fondo 'convertendo' che nascerà sotto Fondo Nazionale Innovazione, va definita la ratio della leva sull'investitore privato (che potrebbe variare a seconda dello stage di maturazione, ma anche se si tratti di un nuovo investimento o se di un investimento in società già partecipate dal privato), e soprattutto bisogna delimitare il limite dell'intervento perché una dotazione di 200 milioni non è elevata quanto può sembrare e può terminare con pochissime operazioni, mentre è importante che le startup da aiutare siano nell'ordine delle centinaia.

14. INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, AUTONOMI E CO.CO.CO.

Riconoscimento di una indennità per i mesi di marzo e aprile (il secondo mese introdotto dal Decreto legge "Rilancio", articolo 84) pari a 600 euro, per un totale di 1200 euro. L'indennità è corrisposta per i mesi di aprile e maggio anche a ulteriori categorie di lavoratori (come previsto dall'articolo 84, comma 8, del Decreto legge "Rilancio"). Ai percettori della prima tipologia di indennità si aggiunge un'indennità di 1000 euro per il mese di maggio, a condizione che abbiano subito effettive perdite a causa dell'emergenza (Decreto legge "Rilancio").

Riferimenti normativi Decreto legge "Cura Italia", articoli 27-30 e 38, e Decreto legge "Rilancio", articolo 84.

Beneficiari

Liberi professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori agricoli operai a tempo determinato; lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo; lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (questi ultimi inclusi dal Decreto legge "Rilancio") (indennità di 600 euro rispettivamente per marzo e aprile, per gli operai agricoli a tempo determinato l'indennità per il mese di aprile è di 500 euro).

Alle stesse categorie spetta anche l'indennità di 1000 euro per il mese di maggio, qualora abbiano subito un effettivo danno economico. In particolare, per i liberi professionisti titolari di partita IVA si veda il comma 2 dell'articolo 84, Decreto legge "Rilancio"; per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, si veda il comma 3; per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali si veda il comma 6; per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo si veda il comma 10;

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020; incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (indennità di aprile e maggio).

Ammontare totale dello stanziamento	3,8 miliardi di euro per l'anno 2020 (così come aumentato dal Decreto legge "Rilancio").
Status	In vigore dal 1° aprile 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

INPS.

Modalità di accesso

Mediante uno dei seguenti sistemi di riconoscimento digitale: PIN INPS, SPID, CIE, CNS.

Fasi principali

- (a) L'interessato presenta domanda telematica sul portale dell'INPS. La procedura è informatizzata e attraverso l'autenticazione la domanda incrocia i dati posseduti dall'Istituto;
- (b) INPS verifica la sussistenza dei requisiti e, qualora la domanda venga accettata, eroga l'indennità direttamente al richiedente. La seconda mensilità di aprile (o maggio nel caso della seconda categoria di lavoratori) viene erogata automaticamente.

CRITICITÀ

1. Nei primi giorni di aprile, il sito INPS è stato bloccato per incapacità di gestione contemporanea delle domande di indennità e hackeraggio in blocco delle informazioni, con *vulnus* alla riservatezza dei dati.
2. L'erogazione delle indennità è stata rallentata nel tempo, e una parte degli aventi diritto attende ancora di percepirle.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Rilancio" ha confermato l'indennità di 600 euro in via automatica anche per il mese di aprile per i percettori del mese di marzo e ha previsto un'indennità di 1000 euro per il mese di maggio alle stesse categorie, previa certificazione dell'effettivo danno economico subito a causa dell'emergenza.

Ha inoltre esteso l'indennità di 600 euro per due mesi (aprile e maggio) a ulteriori categorie di lavoratori.

15. INDENNITÀ PER LAVORATORI DOMESTICI

Riconoscimento di una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese. L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 85. Inps Messaggio 26 maggio 2020, n.2184 Inps Circolare 28 maggio 2020, n.65
-----------------------	--

Beneficiari	Lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. I lavoratori devono essere assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'INPS; il contratto di lavoro da CCNL deve prevedere le funzioni prevalenti come collaboratori familiari o assistenti alle persone non autosufficienti (colf e badanti). Lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del RdC risulti inferiore a quello delle indennità. In questo caso si procede a integrare il reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Ammontare totale dello stanziamento	460 milioni di euro per il 2020
Status	In vigore dal 19 maggio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

INPS, Enti di patronato.

Modalità di accesso

PIN (dispositivo), SPID (almeno di livello 2), CSN, CIE.

Fasi principali

- L'interessato presenta domanda telematica sul portale www.inps.it accedendo con le credenziali in suo possesso; tramite servizio di Contact Center Multicanale (numero verde 803164 da rete fissa gratuito) o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento, sempre utilizzando le proprie credenziali di accesso;
- la domanda può essere presentata tramite Enti di Patronato;
- l'INPS verifica la sussistenza dei requisiti e controlla la veridicità delle autocertificazioni, qualora la domanda venga accettata, eroga l'indennità direttamente al richiedente.

CRITICITÀ

1. Compatibilità/incompatibilità con il reddito di cittadinanza, sembra chiarito che il percettore del RdC può essere sia il nucleo familiare che l'interessato, da verificare meglio che non sia troppo macchinoso e generatore di paradossi.

16. INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI

Riconoscimento di una indennità per il mese di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

Riferimenti normativi DL "Cura Italia", articolo 96, DL "Rilancio" articolo 98

Beneficiari	Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.
Ammontare totale dello stanziamento	50 milioni di euro per l'anno 2020, incrementati di 200 milioni di euro dal DL "Rilancio" (art. 98).
Status	In vigore dal 1° aprile 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Sport e Salute S.p.A., struttura operativa dell'Autorità di Governo.

Modalità di accesso

Mediante password.

Fasi principali

(a) L'interessato presenta domanda telematica sul portale Sport e Salute S.p.A.;

La procedura è informatizzata, prevede il caricamento in upload del contratto di lavoro e dei documenti di identità del dichiarante;

(b) Sport e Salute S.p.A. verifica la sussistenza dei requisiti e, qualora la domanda venga accettata, eroga l'indennità direttamente al richiedente.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del Decreto legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

CRITICITÀ

1. L'assenza di dati dei beneficiari nel portale di Sport e Salute S.p.A. ha comportato una più complessa attività di verifica circa la reale sussistenza dei rapporti di lavoro. Si segnala che, contrariamente al blocco del sito dell'INPS per il sovraccarico di accessi, la società Sport e Salute S.p.A. ha optato per l'assegnazione di scaglioni di orari (comunicati via SMS) per la presentazione delle domande che hanno eliminato completamente tali criticità. Da considerare anche la ridotta numerosità rispetto ai beneficiari dell'art. 27 DL "Cura Italia". Nessuna criticità per i mesi di aprile e maggio in quanto il contributo viene accreditato automaticamente a coloro che ne hanno beneficiato nel mese di marzo.

MODIFICHE INTERVENUTE

Una prima versione della misura, limitata al mese di marzo 2020 era stata introdotta con il DL "Cura Italia", articolo 96. L'articolo 98 del DL "Rilancio" ha esteso il contributo ai mesi di aprile e maggio 2020. Inoltre, il DL "Rilancio" ha aumentato lo stanziamento per la misura di ulteriori 200 milioni.

17. SOSPENSIONE DELLE RITENUTE PER LAVORATORI AUTONOMI E AGENTI

Sospensione delle ritenute d'acconto sui ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 62 e Decreto legge "Liquidità", articolo 19. Circolari Agenzia delle entrate nn. 8 e 9 del 3 e 13 aprile 2020.
Beneficiari	Lavoratori autonomi e agenti di commercio e d'affari con reddito non superiore a 400.000 euro.
Ammontare totale dello stanziamento	---
Status	In vigore dal 9 aprile 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia delle entrate.

Modalità di accesso

Mediante PIN, SPID, CIE o CNS.

Fasi principali

(a) L'interessato, nella fattura, omette l'indicazione della ritenuta d'acconto; nello specifico¹⁴, nel caso di fattura elettronica, nella sezione "Dettaglio Linee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "Dati Ritenuta",

(b) l'Agenzia delle entrate effettua i controlli e, se ricorrono i requisiti, il beneficio viene calcolato direttamente sull'ammontare delle ritenute d'acconto.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Liquidità" ha **esteso il periodo** di riferimento per il beneficio dal 31 marzo al 31 maggio 2020.

18. INCENTIVI PER PRODUZIONE E FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICALI DM E DPI

¹⁴ Circolari Agenzia delle entrate nn. 8 e 9 del 3 e 13 aprile 2020.

<p>Incentivi per ampliamento e/o riconversione dell'attività per la produzione di dispositivi medici¹⁵ e/o di dispositivi di protezione individuale¹⁶, in relazione a progetti di investimento tra i 200mila e i 2 milioni di euro.</p> <p>la misura prevede un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni più 1 di preammortamento. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 800mila euro. Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del Decreto.</p> <p>Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 15 giorni ▪ 50% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 30 giorni ▪ 25% di fondo perduto se l'investimento si completa entro 60 giorni 	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 5.
Beneficiari	Tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza vincoli di dimensione che intendono ampliare e/o riconvertire l'attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA.
Ammontare totale dello stanziamento	50 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
Status	In vigore dal 1° aprile 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.

Modalità di accesso

Procedura integralmente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. È necessario **disporre della firma digitale del legale rappresentante della società** oltre che di un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** direttamente riconducibile all'impresa proponente (e non ad altri soggetti terzi).

¹⁵ Strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus Covid-19 quali, aspiratori elettrici, sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure adulto, sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure pediatrico, attrezzature connesse ai respiratori, centrali di monitoraggio per terapia intensiva, ecotomografi portatili, elettrocardiografi, tomografi computerizzati, kit diagnostici, caschi Niv, kit di accesso vascolare, laringoscopi per laringoscopia indiretta, monitor multiparametrici, monitor multiparametrici da trasporto con possibilità di defibrillazione, pompe peristaltiche, tubi endotracheali, ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva (Aria Compressa), ventilatori polmonari per terapia Sub-Intensiva (Turbina).

¹⁶ Ai sensi dell'art. 74 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, mascherine FFP3, guanti in lattice, guanti in vinile, guanti in nitrile, dispositivi per protezione oculare, tute di protezione, calzari/s, sovrascarpe, cuffie/copricapi, camici chirurgici, termometri, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Fasi principali

Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi nell'area riservata di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario.

Una volta registrati è necessario accedere ai servizi online, compilare direttamente la domanda e caricare tutta documentazione da allegare firmando i relativi documenti digitalmente, ove necessario.

La domanda prevede le seguenti sezioni: Soggetto proponente; Rappresentante Legale; Contatti per comunicazioni, Programma di spesa (dove vanno inseriti i dettagli economici degli investimenti ipotizzati), Capacità produttiva giornaliera dell'investimento richiesto alle agevolazioni.

Alla domanda vanno allegati (e firmati digitalmente) i seguenti documenti:

- Piano degli investimenti
- Relazione tecnica asseverata
- Dichiarazione antimafia
- Dichiarazione possesso requisiti
- Bilanci o dichiarazione assenza due bilanci approvati
- Dichiarazione antiriciclaggio

Una volta scaricato il format di domanda sul proprio PC ed averlo firmato digitalmente, il compilatore può effettuare l'upload dello stesso in piattaforma.

Solo dopo aver caricato la domanda, viene visualizzata una griglia con l'elenco degli allegati obbligatori, ed è possibile selezionare dal men a tendina gli allegati da caricare a sistema

A seguito dell'invio telematico della domanda con i relativi allegati, viene assegnato un protocollo elettronico.

Invitalia valuta le domande in base **all'ordine cronologico di arrivo**, fino ad esaurimento dei fondi.

La procedura prevede un iter di valutazione semplificato in 5 giorni.

È previsto un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell'accettazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il saldo a conclusione degli investimenti

CRITICITÀ

1. Le spese per l'ottenimento delle certificazioni dei DPI e DM non rientrano tra quelle ammissibili.
2. Non è possibile delegare ad un soggetto esterno all'impresa la sottoscrizione della domanda di agevolazione o qualsiasi altra comunicazione. Le comunicazioni ufficiali devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e trasmesse all'Agenzia mediante l'indirizzo PEC della società proponente.
3. Alla domanda deve essere allegata una "relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, attestante la capacità produttiva giornaliera dell'impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza e la congruità del programma d'investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ivi incluso l'eventuale possesso di certificazioni di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la "cantierabilità del programma".

Fonte: FAQ sito Invitalia (<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia/faq>)

19. CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E ACQUISTO DPI

Ai beneficiari viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. (Una prima versione della misura, prevista dal Decreto legge "Cura Italia" e dal Decreto legge "Liquidità", e poi abrogata dal Decreto legge "Rilancio", prevedeva un credito del 50% fino a un massimo di 20.000 euro, ma lo subordinava all'adozione di un Decreto MISE che ne disciplinasse modalità e criteri di attuazione e fruizione).

I beneficiari possono optare, in alternativa all'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122).

Le spese assoggettate al credito d'imposta sono le seguenti:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di altri dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articoli 120, 122 e 125. Abrogati: Decreto legge "Cura Italia", articolo 64 (sanificazione ambienti), e Decreto legge "Liquidità", articolo 30 (acquisto DPI).
Beneficiari	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore (a titolo esemplificativo alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, affittacamere e b&b, ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, stabilimenti termali). Soggetti in regime forfetario e imprese agricole
Ammontare totale dello stanziamento	2 miliardi di euro per il 2020 (nei precedenti decreti, era stato previsto uno stanziamento di 50 milioni). Il Decreto legge "Agosto" ha incrementato ulteriormente il Fondo per le emergenze nazionali, in cui confluisce lo stanziamento, di 580 ulteriori milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare anche alle attività di cui all'articolo 122.
Status	In vigore dal 10.7.2020 (prov. Agenzia delle Entrate n. 259854)

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia delle entrate, CAF, commercialisti.

Modalità di accesso

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (ovvero in compensazione). Pertanto, per l'accesso alla misura è sufficiente riportare le informazioni richieste sul modulo da compilare per il pagamento dell'F24.

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano nell'agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Fasi principali

Il credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese:

- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

Al fine di beneficiare del credito per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate dal 20.7.2020 al 30.11.2021 un'apposita comunicazione delle spese ammissibili:

- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

- sostenute dall'1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indicazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

- utilizzato nell'anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
- in ogni caso, a decorrere dall'1.1.2021 e non oltre il 31.12.2021.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata:

- dal 1.10.2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione stessa;
- esclusivamente a cura del soggetto cedente;
- utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

CRITICITÀ

1. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto Legge "Agosto" ha incrementato il Fondo per le emergenze nazionali, che lo stanziamento va ad alimentare, di ulteriori 580 milioni per il 2020 e di 300 milioni per il 2021, da destinare anche alle attività di cui all'articolo 122.

20. CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI COMMERCIALI

Viene riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzarsi esclusivamente a compensazione, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Con l'entrata in vigore del Decreto Legge "Rilancio", i beneficiari possono optare, in alternativa all'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122 Decreto Legge "Rilancio").

Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 65; Decreto legge "Rilancio", articolo 122.
Beneficiari	Esercenti attività d'impresa, che sostengono un canone mensile di locazione e che hanno dovuto sospendere le attività lavorative.
Ammontare totale dello stanziamento	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione pari complessivamente a 200 milioni di euro (precedentemente di 60 milioni, cui il Decreto legge "Rilancio" ha aggiunto ulteriori 140 milioni di euro).
Status	In vigore dal 17 marzo 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia delle entrate.

Modalità di accesso

Per l'accesso alla misura è sufficiente riportare le informazioni richieste sul modulo da compilare per il pagamento dell'F24.

Fasi principali

(a) L'esercente interessato, al momento del pagamento dell'F24, deve riportare sul modulo, nella sezione Erario alla colonna "importi a credito compensati", il codice tributo 6914 (denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18").

(b) Il beneficio sarà operativo al momento del ricalcolo del saldo da pagare.

CRITICITÀ

La misura, che riguarda le attività commerciali rimaste chiuse nella fase 1, compensa parzialmente i costi di locazione solo in riferimento al mese di marzo, e non a quello di aprile.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Rilancio" (articolo 29) ha:

a) incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, precedentemente pari a 60 milioni di euro, di ulteriori 140 milioni di euro;

b) introdotto la possibilità per i beneficiari di optare, in alternativa all'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

21. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La misura è ridotta al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni

Riferimenti normativi	DL "Rilancio" articolo 28
-----------------------	---------------------------

Beneficiari	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche) e che abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento. Spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
-------------	--

Ammontare totale dello stanziamento	1.424,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265
Status	In vigore dal 19 maggio 2020

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Il credito può essere utilizzato o fatto valere in compensazione con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i canoni sono stati versati, oppure può essere ceduto al locatore in caso questi operi uno sconto di pari ammontare sui canoni di locazione, ovvero a banche e altri intermediari finanziari.

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia delle Entrate

Modalità di accesso

Allo stato attuale, il nuovo credito di imposta non è ancora liberamente fruibile da parte dei soggetti destinatari perché manca lo specifico codice tributo, che verrà certamente istituito con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. Per coloro che intendono monetizzarlo tramite cessione a terzi, mancano le regole attuative che saranno oggetto di apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Fasi principali

(a) L'esercente interessato, al momento del pagamento dell'F24, deve riportare sul modulo, l'apposito codice tributo.

CRITICITÀ

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E e n. 11/E del 2020 hanno precisato che il credito d'imposta matura solo a fronte dei canoni effettivamente pagati.

L'articolo non contiene l'esplicito riferimento alla possibilità che la cessione del credito avvenga a fronte della concessione da parte del locatore di uno sconto sul canone di locazione. Si dovrebbe quindi anticipare i canoni al proprietario dell'immobile per poi farsene restituire il 60% una volta conclusa la cessione del credito di imposta. Si tratta, ad evidenza, di un modus operandi del tutto in contrasto con le finalità della norma e che si spera possa essere corretto dalle norme attuative. Andrebbe esplicitamente previsto che il credito matura anche a fronte del pagamento del solo 40% del canone purché, contestualmente, vi sia la cessione dello stesso al proprietario.

In assenza di tale chiarimento, si segnala un costo amministrativo elevato. (Fonte IPSOA)

Si pone poi il problema di valutare in concreto quale norma applicare relativamente al bonus spettante sui canoni di marzo 2020: se l'art. 65 del Cura Italia, che lo limita agli imprenditori e agli immobili C1, ma non lo condiziona al calo del fatturato di marzo rispetto a quello dello stesso mese del 2019, o il nuovo art. 28 del Decreto legge Rilancio, che ne amplia la portata ma con un costo amministrativo maggiore teso ad accertarne la reale spettanza

MODIFICHE INTERVENUTE

Il credito di imposta inizialmente previsto all'art. 65 del D.L. Cura Italia) è stato modificato e ampliato con l'art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il perdurare dell'emergenza e, quindi, l'aumento della durata del lockdown, ha indotto il Governo a prorogare la durata del bonus estendendola anche ai canoni di locazione dei mesi di aprile e maggio e, con l'occasione, si è provveduto anche a riformulare interamente le regole per la fruizione di questo credito di imposta. Da un lato ha ampliato l'ambito applicativo dell'agevolazione rimuovendo il limite degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e, dall'altro, ne ha limitato la fruizione ai soli contribuenti che effettivamente hanno subito una riduzione del fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Aumentano, quindi le tipologie di canoni, di immobili e di attività che possono godere del bonus (degni di nota l'inclusione tra i soggetti beneficiari degli studi professionali)

22. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzarsi esclusivamente a compensazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (precedentemente al Decreto legge "Rilancio" fissato al 30%), in ogni caso nel limite massimo di 60 milioni di euro, di cui massimo 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e massimo 20 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 98.
Beneficiari	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.
Ammontare totale dello stanziamento	32,5 milioni di euro per il 2020.
Status	In vigore dal 17 marzo 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Agenzia delle entrate, Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Modalità di accesso

Esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
- tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)¹⁷.

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui gli interessati possono accedere mediante l'identità SPID, oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

Fasi principali

(a) L' esercente interessato, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre¹⁸, presenta l'apposita *comunicazione telematica* (prevista dal d.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90) al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il modulo da utilizzare è disponibile sia sul sito del Dipartimento, www.informazioneeditoria.gov.it, sia sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it.

¹⁷ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provvedimento 31/07/2018.

¹⁸ Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Informazioni obbligatorie della comunicazione:

- a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
- b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma 1, d.P.C.M. n. 90/2018;
- c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascuno dei due fondi richiamati all'articolo 4, comma 1, d.P.C.M. n. 90/2018;
- d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1, d.P.C.M. n. 90/2018;

(b) entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile;

(c) lo stesso effettua gli accertamenti ed emana un provvedimento in cui dispone l'ammontare del credito effettivamente fruibile, pubblicandolo sul proprio sito;

(d) il beneficio sarà operativo al momento del ricalcolo del saldo da pagare.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Rilancio" ha aumentato il contributo dal 30% al 50% del valore degli investimenti effettuati, stabilendo dei tetti massimi, cumulativamente pari a 60 milioni di euro, di cui massimo 40 per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e massimo 20 per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

23. CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO

Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in **materia di Covid-19**, è aumentato al **25% per le grandi imprese**, al **35% per le medie imprese**, al **45% per cento per le piccole imprese**, purché tali investimenti in ricerca siano direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'elenco delle tipologie di spesa ammissibili è contenuto nell'articolo 1, comma 200, lettere a-f, della legge n. 160/2019.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 244.
Beneficiari	<p>Imprese operanti nel Mezzogiorno che investono in ricerca e sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>grandi imprese</i>: purché occupino almeno 250 dipendenti e il cui fatturato annuo sia almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio sia almeno pari a 43 milioni di euro;▪ <i>medie imprese</i>: purché occupino da 50 a 249 dipendenti e il cui fatturato annuo sia almeno pari a 10 milioni di euro;▪ <i>piccole imprese</i>: purché occupino meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Ammontare totale dello stanziamento	48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione).
Status	In vigore dal 20 maggio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

MISE, Agenzia delle entrate, CAF, commercialisti.

Modalità di accesso

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per l'accesso alla misura è sufficiente riportare le informazioni richieste sul modulo da compilare per il pagamento dell'F24.

Fasi principali

Per l'entrata in vigore della misura e per le modalità attuative, occorre attendere il Decreto del MISE previsto all'articolo 1, comma 204, della legge n. 160/2019).

(a) L'impresa invia una **comunicazione** al MISE per consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura, il cui modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio devono essere stabiliti con **apposito Decreto ministeriale** (articolo 1, comma 204, legge n. 160/2019), non ancora emanato;

(b.1) *per le imprese tenute alla revisione legale dei conti*: il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rilascia apposita certificazione sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e sulla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa;

(b.2) *per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti*: la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro. Per tali tipologie di imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (articolo 1, comma 205, legge n. 160/2019).

CRITICITÀ

24. CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI

Per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito del 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale e europea

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 190.
Beneficiari	Imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato
Ammontare totale dello stanziamento	Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Status	In vigore dal 19 maggio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Imprese editrici di quotidiani e di periodici

Modalità di accesso

Istanza diretta al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il beneficio.

Il comma 7 dell'art.190 demanda ad un apposito DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio, la determinazione delle modalità, dei contenuti, della documentazione richiesta e dei termini per la presentazione dell'istanza medesima.

Fasi principali

- Istanza diretta al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il beneficio;
- il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria cura l'istruttoria della richiesta. I criteri di individuazione delle spese sostenute ed imputabili quale credito di imposta sono quelli stabiliti dall'art. 109 del d.p.r. n. 917 del 1986 recante il testo unico delle imposte sui redditi;
- il credito di imposta, ai sensi del comma 5, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, conformemente al disposto di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";
- il credito d'imposta è revocato nell'ipotesi di avvenuto accertamento di mancanza di uno dei requisiti previsti oppure nel caso di documentazione che risulti non veritiera o di dichiarazioni false. È prevista anche una revoca parziale del credito d'imposta laddove la verifica incida esclusivamente sulla misura del beneficio concesso;
- nel caso di insufficienza del tetto massimo disponibile la ripartizione tra i beneficiari è prevista in misura proporzionale al credito di imposta, astrattamente spettante, calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 190;

(f) il credito di imposta è alternativo e non cumulabile in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse

CRITICITÀ

1. Le criticità sembrano attenersi ai tempi di attuazione della disposizione in relazione a quanto previsto dal comma 7 che demanda ad un apposito DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio, la determinazione delle modalità, dei contenuti, della documentazione richiesta e dei termini per la presentazione dell'istanza. Tale previsione non consente, infatti, l'immediata applicazione della disposizione.

25.CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DEI GIORNALI

Per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'85 della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa delle testate editte.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 188.
Beneficiari	Imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.
Ammontare totale dello stanziamento	24 milioni di euro per l'anno 2020.
Status	In vigore dal 19 maggio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Dipartimento informazione ed editoria, Agenzia delle entrate.

Modalità di accesso

Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 182,183,184,185 e 186 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) e al DPCM n. 318 del 2004 Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Fasi principali

(a) Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta di cui all'art. 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e le imprese editrici di libri presentano apposita domanda, sottoscritta dal legale

rappresentante, contenente gli elementi identificativi dell'impresa, gli estremi, di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, l'importo del credito d'imposta spettante, l'impegno a presentare il bilancio certificato. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, del DPCM 21 dicembre 2004, n. 318.

(b) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede all'istruttoria delle domande presentate.

26. SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO

L'INAIL; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia", interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti; 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti; 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 95. Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020. Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020—C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final.
Beneficiari	Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane; imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese; imprese agrituristiche e imprese sociali di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, iscritte al Registro delle imprese.
Ammontare totale dello stanziamento	403 milioni di euro per l'anno 2020.
Status	In vigore dal 19 maggio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

INAIL, Invitalia S.p.A.

Modalità di accesso

L'INAIL provvede a trasferire a INVITALIA S.p.A. le risorse per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (comma 3).

Fasi principali

Non definite.

CRITICITÀ

1. Scarsa chiarezza, allo stato attuale, sulle modalità con le quali INVITALIA intenderà procedere.

27. FONDO COMPENSAZIONE DANNI PER IL SETTORE AEREO

Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la compensazione dei danni subiti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19, dagli operatori nazionali dell'aviazione, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2. Al Fondo possono accedere anche i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra con trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 198.
Beneficiari	Operatori nazionali dell'aviazione (diversi da Alitalia) e in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti e . prestatori di servizi aeroportuali che rispettino i contratti collettivi.
Ammontare totale dello stanziamento	130 milioni di euro per l'anno 2020. A partire dal 1 luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco vengono destinate per il 50 % ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Status	Non ancora operativo. Con Decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Modalità di accesso

Non ancora definite.

Fasi principali

Non ancora definite.

CRITICITÀ

1. Non ancora definite le modalità operative, norma non ancora applicabile.

28. FONDO EMERGENZE EMITTENTI LOCALI

La norma prevede un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio generale informativo sui territori.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 195.
-----------------------	---

Beneficiari	Emittenti radiotelevisive locali ¹⁹ .
-------------	--

Ammontare totale dello stanziamento	50 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede secondo le previsioni dell'art. 265
-------------------------------------	---

Status	Vigente dalla data di entrata in vigore del Decreto (G.U. 19 maggio)
--------	--

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Privati: emittenti radiotelevisive locali (TV titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario: dati sito MISE).

Modalità di accesso

La presentazione delle domande di contributo avviene con procedura telematica, utilizzando la piattaforma SICEM, del MISE. L'erogazione del contributo straordinario presuppone l'emanazione di decreti ministeriali finalizzati a determinare le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19

Fasi principali

- (a) Le emittenti richiedono il contributo straordinario;

19

(b) istruttoria della richiesta da parte del MISE. Il contributo è erogato secondo criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del D.p.r. n. 146 del 2017. Il regolamento richiamato disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al MISE per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche locali.

CRITICITÀ

1. L'erogazione del contributo straordinario presuppone l'emanazione di decreti ministeriali finalizzati a determinare le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19.

29. BONUS UNA TANTUM EDICOLE

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita dei giornali o riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo <i>una tantum</i> fino a euro 500.	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 189.
Beneficiari	Esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita dei giornali o riviste.
Ammontare totale dello stanziamento	7 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota settanta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che è corrispondentemente incrementata di 7 milioni per l'anno 2020.
Status	Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge "Rilancio" saranno stabiliti le modalità, i contenuti e i termini per la presentazione della domanda per la concessione del contributo <i>una tantum</i> .

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Dipartimento informazione ed editoria della PCM

Modalità di accesso

Non precisato.

Fasi principali

(a) Istanza dell'interessato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(b) Istruttoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

CRITICITÀ

1. Si attendono le modalità attuative. Le modalità di accesso al bonus saranno stabilite con DPCM entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/ 2020

30. SOSTEGNO ALLE MPMI TITOLARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE

Contributo micro e PMI titolari del servizio di distribuzione carburanti nelle autostrade commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 40.
Beneficiari	Le microimprese e le piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020. Sono esclusi i casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
Ammontare totale dello stanziamento	4 milioni di euro per l'anno 2020.
Status	Non ancora operativo in attesa del Decreto del MISE attuazione.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Ministero dello sviluppo economico.

Sono ammesse al contributo solo le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, titolari distributori di carburanti nelle autostrade. Al fine della verifica di appartenenza alle categorie di micro e PMI i ricavi si calcolano con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono esclusi i casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Modalità di accesso

Il contributo è erogato dietro domanda, non sono ancora definite le modalità di accesso.

Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

Fasi principali

Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili.

CRITICITÀ

1. Il provvedimento ha l'obiettivo di salvaguardare la funzionalità del servizio dei gestori della distribuzione carburanti nelle aree di servizio autostradale, che durante il lockdown hanno dovuto rimanere aperti nonostante il drastico calo dell'erogato e degli introiti – ridotti anche dell'80% – causato dalle limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale. Le perdite sono state sostenute ma non è ancora possibile presentare domanda.

31. SEMPLIFICAZIONI PER I LAVORATORI STAGIONALI (SETTORE AGRICOLO E PESCA)

Ai lavoratori stagionali del settore pesca e agricoltura, addetti a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, la sorveglianza sanitaria a carico del datore del lavoro²⁰ si considera assolta mediante visita medica preventiva, senza spese a carico del lavoratore. La visita medica, che ha durata annuale, ha validità in tutte le imprese degli stessi settori nelle quali il lavoratore presta la sua opera.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 78, commi 2- <i>sexies</i> – 2- <i>octies</i> , introdotti dalla legge di conversione.
Beneficiari	Imprese agricole e ittiche, dipendenti stagionali delle stesse.
Ammontare totale dello stanziamento	---
Status	Non ancora in vigore.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Medici di base, ASL, datori di lavoro.

Modalità di accesso

Richiesta al medico di base oppure al dipartimento prevenzione della ASL competente.

Fasi principali

- (a) Il datore di lavoro richiede al medico competente o al dipartimento prevenzione dell'ASL competente che venga effettuata la visita medica preventiva sul lavoratore interessato;
- (b) il medico ovvero il personale addetto dell'ASL effettuano la visita medica; se questa dà esito positivo,

²⁰ Prevista dall'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 e comprendente le misure di cui al comma 2 del medesimo articolo.

- (c) rilasciano apposita certificazione al lavoratore;
- (d) il datore di lavoro è tenuto ad acquisire la certificazione.

La certificazione, che ha validità di un anno, può essere trasmessa dal lavoratore stagionale a tutti i titolari di imprese agricole o ittiche presso le quali sarà impiegato opera nel corso dell'anno.

MODIFICHE INTERVENUTE

La misura è stata introdotta dalla L. 27/2020, di conversione del Decreto legge "Cura Italia".

32. EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO: CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CON LAVORATORI STRANIERI; DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI CON CITTADINI ITALIANI E STRANIERI

In conseguenza dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, per garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, la norma individua due procedure diverse destinate a soggetti differenti:

Comma 1: I datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Settori di attività ammessi: Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Elenco dettagliato delle attività nell'Allegato al Decreto interministeriale 27 maggio 2020.

Riferimenti normativi	<p>Decreto legge "Rilancio", articolo 103, comma 1.</p> <p>Decreto Ministero dell'interno 27 maggio 2020 (di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro delle politiche agricole alimentari forestali) o Decreto interministeriale 27 maggio 2020, Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di Lavoro, in GU Serie Generale n.137 del 29.05.2020.</p> <p>Ministero dell'Interno, Circolare del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 30 maggio 2020.</p> <p>Ministero dell'Interno, Circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020.</p> <p>INPS, Circolare n.68 del 31 maggio 2020.</p> <p>INPS, Messaggio 4 giugno 2020, n.2327.</p>
Beneficiari	<p>Datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato (ultima dichiarazione dei redditi o bilancio di esercizio precedente) non inferiore a 30.000,00 euro annui²¹.</p>

²¹ Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti

Ammontare totale dello stanziamento	30 milioni di euro per l'anno 2020.
	<p>Per l'attuazione delle disposizioni della norma sono autorizzate le seguenti spese: 6.399.000 euro (per l'anno 2020) ed euro 6.399.000 (per l'anno 2021) per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; 24.234.834 euro (per l'anno 2020) per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di 30.000.000 euro (per l'anno 2020) per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; 4.480.980 euro (per l'anno 2020) per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; 3.477.430 euro (per l'anno 2020), per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione; 200.000 euro per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.</p> <p>Agli oneri netti derivanti dalla misura, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:</p> <p>a) 35.000.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.</p> <p>b) 93.720.000 euro per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento degli oneri a carico dei richiedenti (contributi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario).</p> <p>c) 110.072.744 euro per l'anno 2020, 346.399.000 euro per l'anno 2021 e 340.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265 del Decreto legge 19.05.2020, n.34.</p>
Status	L'istanza si presenta dal 1° giugno al 15 agosto 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, INPS, Ispettorato nazionale del lavoro, Datori di lavoro (persona fisica, ente o società).

Modalità di accesso

L'istanza si presenta presso:

- l'INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui. Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

- lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri.

Fasi principali

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la dichiarazione di sussistenza è previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Per i lavoratori stranieri le istanze si presentano allo sportello unico per l'immigrazione (art. 22 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) esclusivamente con in modalità informatica dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo:

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>.

Disponibile il Manuale dell'utilizzo del sistema a cura del Ministero dell'interno su

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>.

Lo sportello unico per l'immigrazione verifica l'ammissibilità delle istanze, acquisisce i pareri dalla Questura e dall'Ispettorato territoriale del lavoro, convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l'esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti e invia la comunicazione obbligatoria di assunzione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea le istanze di emersione si presentano all'INPS, sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo internet www.inps.it.

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali del datore di lavoro, INPS e Ispettorato nazionale del lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari. In caso di accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

CRITICITÀ

1. Procedura inevitabilmente complessa. Norma a tratti poco chiara. Molti limiti nella restrizione dei settori ammessi, sono esclusi settori come l'edilizia, la logistica e la ristorazione che presentano percentuali significative di rapporti irregolari e cittadini stranieri.
2. Manca il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali per il pagamento del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, ha prorogato di un mese (fino al 15 agosto 2020) il termine per la presentazione delle domande.

33. EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO: RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO

<p>In conseguenza dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, per garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, la norma individua due procedure diverse destinate a soggetti differenti:</p> <p><i>Comma 2:</i> I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.</p> <p>Settori di attività ammessi: Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Elenco dettagliato delle attività nell'Allegato 1 al Decreto interministeriale 27 maggio 2020.</p>	
Riferimenti normativi	<p>Decreto legge "Rilancio", articolo 103, comma 2.</p> <p>Decreto Ministero dell'interno 27 maggio 2020 (di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro delle politiche agricole alimentari forestali) o Decreto interministeriale 27 maggio 2020, Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di Lavoro, in GU Serie Generale n.137 del 29.05.2020.</p> <p>Ministero dell'Interno, Circolare del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 30 maggio 2020.</p> <p>Ministero dell'Interno, Circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020.</p>
Beneficiari	<p>Cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.</p> <p>I cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; devono aver svolto attività di lavoro comprovata, nei settori ammessi, antecedentemente al 31 ottobre 2019.</p>
Ammontare totale dello stanziamento	<p>30 milioni di euro per il 2020.</p> <p>In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della norma, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la parte statale, è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.</p> <p>Per l'attuazione delle disposizioni della norma sono autorizzate le seguenti spese: 6.399.000 euro (per l'anno 2020) ed euro 6.399.000 (per l'anno 2021) per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; 24.234.834 euro (per l'anno 2020) per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di 30.000.000 euro (per l'anno 2020) per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; 4.480.980 euro (per l'anno 2020) per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; 3.477.430 euro (per l'anno 2020), per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione; 200.000 euro per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.</p> <p>Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:</p> <p>a) 35.000.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari.</p> <p>b) 93.720.000 euro per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento degli oneri a carico dei richiedenti (contributi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario).</p> <p>c) 110.072.744 euro per l'anno 2020, 346.399.000 euro per l'anno 2021 e 340.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265 del Decreto legge 19.05.2020, n.34.</p>
Status	L'istanza si presenta dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, INPS, Ispettorato nazionale del lavoro, Datori di lavoro (persona fisica, ente o società).

Modalità di accesso

L'istanza si presenta alla Questura presso gli sportelli del gestore convenzionato.

Fasi principali

Il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi relativi al permesso di soggiorno, che restano comunque a carico dell'interessato.

L'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

(a) L'istanza viene inoltrata al Questore della provincia in cui dimora esclusivamente per il tramite degli uffici sportello del gestore esterno (Uffici postali dedicati), che la trasmette alla Questura competente, inoltrando l'apposito kit postale, compilato e sottoscritto a cura dell'interessato, contenente la documentazione necessaria per la definizione del procedimento amministrativo;

(b) la Questura verifica l'ammissibilità dell'istanza e accerta l'insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

(c) alla presentazione dell'istanza sono consegnate la lettera di convocazione in Questura per il successivo fotosegnalamento e un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività ammessi, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

CRITICITÀ

1. Procedura inevitabilmente complessa. Limite dei settori ammessi.

34. ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE TURISTICO

Viene istituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e per il turismo un fondo del valore di 25 milioni di euro per l'anno 2020. (comma 1). Le risorse stanziare saranno assegnate e distribuite alle agenzie di viaggio e ai tour operator secondo modalità che verranno definite con Decreto ministeriale del MIBAC da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio [19 maggio 2020].

Il secondo comma interviene ribadendo quanto già previsto dall'art. 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che aveva già prorogato fino al 2023 le concessioni in favore di chi svolge attività d'impresa avvalendosi di beni del demanio pubblico. Questa disposizione è rimasta tuttavia disapplicata da molti comuni che non hanno emanato la relativa circolare applicativa, creando un vuoto normativo di non poco conto e grande confusione tra gli operatori. Per le aree e le relative pertinenze oggetto di

riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare oppure in procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori possono proseguire l'attività nel rispetto degli obblighi relativi al rapporto concessorio già in essere.

L'ultima parte del comma prevede che la disposizione non si applica con riferimento ai beni demaniali che non hanno formato oggetto di titolo concessorio né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza di annullamento o della revoca della concessione o della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 182.
Beneficiari	Comma 1 Agenzie di Viaggio e Tour Operator Comma 2 Soggetti esercenti attività d'impresa avvalendosi di beni del demanio pubblico
Ammontare totale dello stanziamento	Per il comma 1, 25 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265.
Status	Comma 1 non ancora operativo; in attesa di regole attuative. Comma 2 in vigore.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

MIBAC

~~Comma 1 Agenzie di Viaggio e Tour Operator~~

~~Comma 2 Soggetti esercenti attività d'impresa avvalendosi di beni del demanio pubblico.~~

Modalità di accesso

Comma 1 in attesa di Decreto attuativo

Comma 2 non precisate.

Fasi principali

La norma non contiene istruzioni formali.

CRITICITÀ

1. Relativamente al comma 1 viene segnalata l'esigenza di estendersi la disposizione anche alle agenzie di organizzazione di eventi, pesantemente colpita dalle disposizioni per il contenimento dei contagi. La disposizione inoltre non risulta ancora operativa per mancanza di Decreto attuativo del MIBAC.
2. La disposizione relativa alla proroga delle concessioni (comma 2) non contiene indicazioni operative e vincolanti. Gli operatori chiedono certezza di diritto. È stata presentata un'interrogazione parlamentare il 24 giugno che rappresenta le difficoltà del settore e l'urgenza di fare chiarezza.
3. Le associazioni di categoria Assobalneari Italia – Federturismo Confindustria hanno proposto diversi emendamenti e in particolare uno che propone che "l'utilizzo dei beni oggetto in concessione da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere."

35. MISURE DI TUTELA PER I TITOLARI DI TRASPORTO FERROVIARIO E TPL

In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale provvedono al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta dell'acquirente, scegliendo tra:

- emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello non goduto.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 215.
Beneficiari	Pendolari e in generale possessori titoli di viaggio o abbonamenti per servizi di trasporto pubblico non utilizzati.
Ammontare totale dello stanziamento	Non ancora definito.
Status	Non ancora operativo. Occorre che lo stato definisca l'ammontare dei fondi nella legge di conversione e le regioni definiscano le modalità operative.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale.

Modalità di accesso

Non ancora definite.

Fasi principali

Per ottenere il rimborso gli aventi diritto dovranno presentare un'apposita richiesta al gestore dei servizi di trasporto, allegando:

- a. la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento;
- b. un'autodichiarazione (rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale si certifica sotto la propria responsabilità il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento imposte dal Governo.

Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, gestore dei servizi di trasporto procede al rimborso secondo le suddette forme di erogazione.

CRITICITÀ

Non ancora definite le modalità operative. Non è previsto il rimborso in denaro. Il pendolare potrebbe non aver interesse alla proroga dell'abbonamento.

36. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE E DI TRASPORTI MARITTIMI

Per supportare il comparto dalle conseguenze della riduzione dei traffici nei porti italiani dovuta alla pandemia di coronavirus viene data la possibilità alle Autorità di Sistema portuale di disporre la riduzione dei canoni concessori (sia per le concessioni di beni demaniali -art. 36 C.N. sia concessioni per servizi portuali (artt. 16, 17 e 18 L.84/94 - "Legge portuale"), fino all'azzeramento, utilizzando risorse già disponibili e di coprire le mancate entrate con risorse del proprio avanzo di amministrazione. (lettera a)

Le Autorità di Sistema portuale sono autorizzate a corrispondere ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 84/94 un contributo pari a 60€ per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge n. 84/1994 (lettera b).

Relativamente alla fornitura del lavoro portuale temporaneo le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84/1994 sono prorogate di due anni, mentre sono prorogate di 12 mesi le autorizzazioni ex art. 16 e le concessioni ex art. 18 legge n. 84/94, in particolare nell'ambito crocieristico, sia per la caratteristica navale, e per quelle turistico ricreative e di rimorchio (art.101 C.N.) e sono incentivate le attività all'interno delle Zone Economiche Speciali. Tale proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

Per il servizio di ormeggio (Art. 14 legge n. 84/1994) è riconosciuto alle società nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 199.
Beneficiari	Per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020 i concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, i concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019
Ammontare totale dello stanziamento	30 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare (6 per le Autorità di Sistema portuale e 24 per gli indennizzi agli operatori. 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.
Status	Indennizzi non ancora operativi - in attesa di regole attuative con Decreto del MIT.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definirà le modalità di assegnazione delle risorse.

Attori (pubblici, privati) coinvolti

MIT

Autorità di sistema portuale e Autorità portuale di Gioia Tauro; ~~soggetti titolari di concessioni per servizi portuali (artt. 16, 17 e 18 L.84/94);~~ ~~soggetti fornitori di lavoro portuale.~~

Modalità di accesso

In attesa di Decreto attuativo.

Fasi principali

In attesa di Decreto attuativo.

CRITICITÀ

1. Le associazioni di categoria (Assarmatori, Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali) hanno segnalato l'esigenza di diversi correttivi. Sono stati presentati diversi emendamenti e richiesto di estendere le proroghe di cinque anni.
2. Le risorse sono ritenute da più parti insufficienti.

37. INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

È concessa una detrazione fiscale pari al 110% (da ripartire in cinque quote annuali di pari importo) ai cittadini che intendano realizzare ciascuna delle seguenti attività nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione si applica anche alle seguenti attività, purché siano eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra:

- d) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 100.000 euro;
- e) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro;
- f) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro;
- g) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro;

- h) interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.

In materia antisismica, la detrazione si applica anche alle seguenti attività:

- i) interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (i quali si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003);
- j) spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili
- k) interventi realizzati dagli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Inoltre, le detrazioni si applicano alle seguenti attività:

- l) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico,
- m) installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo del punto precedente e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo
- n) installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché effettuata congiuntamente a una delle prime tre attività elencate.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 121, i soggetti che sostengono tali spese possono optare, invece dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articoli 119 e 121.
Beneficiari	Condomini, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, Istituti autonomi case popolari (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che intendano procedere a lavori finalizzati all'efficientamento energetico, sismico o ad acquisti di veicoli elettrici.
Ammontare totale dello stanziamento	62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032.
Status	Subordinato all'adozione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che ne definisce anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

MISE, Agenzia delle entrate, ENEA, Tecnici, imprese di realizzazione, CAF.

Modalità di accesso

In occasione della dichiarazione dei redditi, mediante i consueti accessi telematici.

Fasi principali

Per l'entrata in vigore della misura e per le modalità attuative, occorre attendere il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

(a.1) (per gli interventi da a) ad h) e da l) a n)) i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del Decreto legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; gli stessi trasmettono una copia dell'asseverazione, **esclusivamente per via telematica**, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le **modalità stabilite con Decreto del MISE** da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto legge "Rilancio";

(a.2) (per gli interventi da i) a k)) i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico asseverano l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico secondo le rispettive competenze professionali e attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

(b) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi;

(c) il responsabile dell'assistenza fiscale del centro di assistenza fiscale rilascia il visto di conformità dei dati;

(d) tali dati vengono comunicati, **esclusivamente in via telematica**, secondo quanto disposto con il citato **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**.

CRITICITÀ

1. Le modalità di concessione della detrazione rappresentano un problema per le imprese incaricate di realizzare i lavori, cui viene sottratta liquidità. Questo, soprattutto, nel caso in cui il beneficiario opti per lo sconto in fattura, che gli permetterebbe di iniziare i lavori a costo zero, ma obbligherebbe le imprese a maturare credito di imposta anziché incassare denaro.

38. LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

Ai procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza Covid-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

I controlli effettuati sulla base delle autodichiarazioni devono essere effettuati anche dopo l'erogazione dei benefici, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si incorre nella revoca degli eventuali benefici già erogati. Nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni dall'atto di decadenza. In questi casi, la sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

<p>È considerata nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.</p> <p>I termini per l'annullamento in autotutela sono ridotti da diciotto a tre mesi (in deroga all'articolo 21-<i>nonies</i> della l. n. 241/1990).</p> <p>Le amministrazioni hanno 120 giorni di tempo per stipulare accordi quadro per permettere l'accesso diretto alle informazioni da verificare nel caso di controlli.</p>	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 264.
Beneficiari	Cittadini e imprese che avviano procedimenti amministrativi per l'ottenimento di benefici o l'avvio di attività.
Ammontare totale dello stanziamento	---
Status	In vigore dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Pubbliche amministrazioni.

Modalità di accesso

Mediante le modalità di accesso previste per ciascun procedimento.

Fasi principali

CRITICITÀ

La norma sembra ribadire alcuni istituti di semplificazione amministrativa già previsti da normative previgenti. Il rischio è, inoltre, che restino vigenti nell'ordinamento provvedimenti illegittimi, qualora l'amministrazione competente non riesca, per un sovraccarico o per altre ragioni, a effettuare i dovuti controlli *ex post* in tempo utile.

39. SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CANONI PER L'USO DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO

<p>Il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato, è sospeso.</p>	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Liquidità", articolo 18-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 40/2020.
Beneficiari	Soggetti locatari di beni immobili appartenenti allo Stato.
Ammontare totale dello stanziamento	---

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Amministrazioni concedenti.

Modalità di accesso

Beneficio consistente nella dilazione di un pagamento dovuto, non sono previste modalità di accesso specifiche.

Fasi principali

Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.

40. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

- *Dipendenti del settore privato e del settore pubblico:* possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro per il quale è riconosciuta un'indennità del 50% della retribuzione, coperto da contribuzione figurativa.
- *Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all'INPS:* possibilità di usufruire di un congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità (per i lavoratori autonomi l'indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto).

La possibilità di usufruire del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 30 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore²². I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività di dattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

²² Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

Riferimenti normativi	Decreto legge “Cura Italia”, articoli 23 e 25, come modificati dall’articolo 72 del Decreto legge “Rilancio”. Circolare INPS 17 giugno 2020, n. 73
Beneficiari	Genitori di figli di età non superiore a 12 anni (tranne che per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai quali non si applicano i limiti d’età), che siano: dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all’INPS (art. 23); lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25); genitori di figli di età non superiore a 16 anni, se dipendenti del settore privato e non percettori di alcuna indennità e purché non ci siano altri genitori lavoratori o beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.
Ammontare totale dello stanziamento	1,6 miliardi di euro per l’anno 2020 (settore privato non sanitario); 30 milioni di euro per l’anno 2020 (settore sanitario pubblico e privato), da ripartire con le misure per il voucher per baby sitter.
Status	In vigore dal 5 marzo 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Datore di lavoro, INPS.

Modalità di accesso

- *Dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all’INPS*: presentazione della domanda: mediante uno dei seguenti sistemi di riconoscimento digitale: PIN INPS, SPID, CIE, CNS.
- *Dipendenti del settore pubblico*: presentazione della domanda alla propria amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Fasi principali

- *Dipendenti del settore privato*:
 - (a) L’interessato presenta istanza al proprio datore di lavoro e domanda telematica sul portale dell’INPS (i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo Covid-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS).
 - (b) Le domande sono approvate dall’INPS sulla base della verifica la sussistenza dei requisiti e fino al raggiungimento del limite di spesa.
 - (c) I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso DMAG, utilizzando codici evento appositamente introdotti a tal fine.
 - (d) Il congedo può essere a conguaglio o a pagamento diretto. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
- *Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all’INPS*:
 - (a) L’interessato presenta domanda telematica sul portale dell’INPS.
 - (b) Le domande sono approvate dall’INPS sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti e fino al raggiungimento del limite di spesa.

- *Dipendenti del settore pubblico*: le modalità di fruizione del congedo sono stabilite dall'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. L'indennità è erogata dall'amministrazione di appartenenza²³.

CRITICITÀ

1. La previsione di una domanda telematica risulta più gravosa di una richiesta dei giorni di congedo, da parte dei beneficiari, soltanto al datore di lavoro, che avrebbe poi conguagliato le giornate indennizzate con l'istituto.
2. Le modalità per il riconoscimento del congedo sono distinte a seconda che si tratti di lavoratori pubblici e privati.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Rilancio" ha esteso il periodo di fruizione del beneficio, da 15 a 30 giorni, aumentandone anche lo stanziamento.

41. VOUCHER PER BABY SITTER

In alternativa alle misure di congedo parentale, i beneficiari possono optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 1200 euro (antecedentemente al Decreto legge "Rilancio" pari a 600 euro), per il settore privato non sanitario, ovvero di 2000 euro (antecedentemente al Decreto legge "Rilancio" pari a 1000 euro) per il settore sanitario pubblico e privato, che viene erogato mediante il libretto famiglia ²⁴ , per il periodo di sospensione dei servizi educativi e dell'infanzia e delle attività didattiche. Il bonus può essere erogato, in alternativa, per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articoli 23 e 25, come modificati Decreto legge "Rilancio", articolo 72. Circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44. Circolare INPS del 16 giugno 2020, n. 72.
Beneficiari	Genitori di figli di età non superiore a 12 anni (tranne che per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai quali non si applicano i limiti d'età), che siano: dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi non iscritti all'INPS (bonus di 600 euro – articolo 23, comma 8); lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari (bonus di 1.000 euro – articolo 25, comma 3).
Ammontare totale dello stanziamento	1,6 miliardi di euro per l'anno 2020 (settore privato non sanitario); 67,5 milioni di euro per l'anno 2020 (settore sanitario pubblico e privato), da ripartire con le misure per il congedo parentale (il Decreto legge "Rilancio" ha aumentato lo stanziamento, prima di 1,3 miliardi complessivi e di 30 milioni per il voucher).
Status	In vigore dal 5 marzo 2020.

²³ Le modalità di accesso e la procedura sono definiti nella Circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020.

²⁴ Articolo 54-bis, l. n. 50/2017.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

INPS.

Modalità di accesso

L'accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per l'infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting".

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Fasi principali

(a) Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del Decreto legge n. 50/2017, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l'appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni con le modalità dettagliate nella circolare n. 44/2020, nel messaggio n. 2350/2020 e mediante il tutorial che illustra tutti i passaggi, disponibile sul sito internet dell'Istituto. Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus babysitting Covid 19" per il pagamento della prestazione;

(b) Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020;

(c) INPS verifica la sussistenza dei requisiti e, qualora la domanda venga accettata, eroga l'indennità direttamente al richiedente.

In alternativa al bonus per servizi di baby-sitting, da utilizzare mediante il Libretto Famiglia, si può optare, per una parte o per tutto l'importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all'atto della domanda.

In merito all'opzione di pagamento tramite bonifico domiciliato presso Poste Italiane, qualora

in applicazione dell'articolo 12 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo da erogare risulti superiore a 1.000 euro, in fase di acquisizione della domanda, la procedura non consente di proseguire. In tal caso, sarà necessario indicare un IBAN valido oppure ridurre l'importo richiesto ed eventualmente fare una nuova domanda.

In caso di scelta del bonus per l'iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l'infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l'iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l'infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un

minimo di una settimana e l'importo della spesa da sostenere. Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura.

Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra quelle previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Rilancio" ha raddoppiato l'ammontare del bonus e ha introdotto la possibilità, in alternativa, di usufruirne per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

42. TAX CREDIT VACANZE

Sconto e credito d'imposta per i nuclei familiari per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, agriturismo e bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il contributo è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il nucleo familiare riceverà in accordo con il venditore uno sconto dell'80% del corrispettivo dovuto il restante 20% verrà rimborsato come credito d'imposta, dovrà essere indicato l'importo nella dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2020. Il bonus vacanze può essere richiesto da un solo componente per nucleo familiare indipendentemente dal numero di persone che usufruiscono della vacanza. Il pagamento deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 176.
Beneficiari	Nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000.euro
Ammontare totale dello stanziamento	1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021
Status	Operativo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Nuclei familiari con ISEE non superiori a 40.000 euro e imprese turistico-ricettive, agriturismo e bed & breakfast aderenti.

Modalità di accesso

Le modalità applicative del "Bonus vacanze" sono state definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 ([provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate - pdf](#), disponibile anche una [guida - pdf](#) d'uso e un sintetico [vademecum - pdf](#).)

Il richiedente deve essere in possesso di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d'Identità Elettronica). Per richiedere l'agevolazione, il cittadino deve – preventivamente – aver

installato ed effettuato l'accesso all'applicazione per smartphone, denominata IO, l'app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa.

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell'incasso, deve accedere all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o o mediante l'identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Le strutture ricettive possono utilizzare sia la procedura web dedicata all'applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito direttamente, mediante le proprie credenziali di accesso all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, senza avvalersi di professionisti e intermediari fiscali.

Fasi principali

I servizi sono offerti in ambito nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

A partire dal 1° luglio 2020, uno dei componenti del nucleo familiare può accedere attraverso l'apposita app IO, alla funzione per richiedere il bonus Vacanze disponibile nella sezione "Pagamenti". Tutte le informazioni su come scaricare l'app, accedere ed utilizzarla sono disponibili online sul sito io.italia.it

L'utente dopo aver visualizzato l'anteprima del bonus vacanze, può confermare la sua richiesta e deve attendere che l'app IO comunichi l'attivazione del bonus.

L'app fornisce il codice univoco ed il QR-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code.

Le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l'intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore

Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta che sarà indicata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 da parte dell'avente diritto. L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco ed il QR-code associato e li inserisce, insieme all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita sezione della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l'applicazione dello sconto. A partire da quel momento, l'agevolazione si considera interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza limiti di importo in compensazione Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello. Inoltre, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali). Non è ancora noto il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da bonus vacanze.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il relativo credito d'imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

CRITICITÀ

1. Il provvedimento toglierà agli albergatori della liquidità preziosa in un momento di crisi economica. Appesantimento delle pratiche burocratiche a cui saranno obbligati giornalmente gli albergatori ed i loro commercialisti. Probabile necessità nuovi registri, nuovi software e dunque un dispendio supplementare di tempo e risorse. L'accettazione del bonus da parte della struttura turistica è facoltativa. Se l'albergatore incasserà molti corrispettivi sotto forma di sconto tax credit vacanze, difficilmente riuscirà a fruire direttamente del credito e quindi sarà costretto alla cessione, magari ricorrendo all'intermediazione di una banca che applicherà sull'operazione delle commissioni.

43. TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA PER LAVORATORI DIPENDENTI

Per i lavoratori del settore privato la disposizione configura due distinte forme di "quarantena" nella quale il lavoratore potrebbe trovarsi:

1. lo stato di sorveglianza attiva, che si configura qualora il lavoratore abbia avuto contatti stretti con persone affette e/o positive al Covid-19;
2. lo stato di permanenza domiciliare fiduciaria relativa all'ipotesi in cui il lavoratore sia rientrato o abbia fatto ingresso in Italia da zone definite a rischio (Cina, Corea del Sud, Giappone) e gli sia dunque richiesto, ai fini preventivi, di porsi in quarantena.

In entrambi i casi i lavoratori potranno usufruire del diritto di malattia retribuita e i giorni trascorsi in quarantena non saranno considerati ai fini del superamento del periodo, ossia di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, l. n. 104/1992), nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (articolo 3, comma 1, l. n. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico legali i cui riferimenti sono riportati per le verifiche di competenza, nel certificato medesimo.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 26.
------------------------------	---

Beneficiari	Lavoratori dipendenti del settore privato.
--------------------	--

Ammontare totale dello stanziamento	130 milioni di euro per l'anno 2020.
--	--------------------------------------

Status	In vigore dal 17 marzo 2020.
---------------	------------------------------

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

INPS, Servizio sanitario nazionale, datori di lavoro.

Modalità di accesso

Su richiesta dell'interessato, per via telefonica o telematica.

Fasi principali

- (a) La ASL competente redige un provvedimento sanitario, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso lavoratore, del medico curante o del datore di lavoro;
- (b) il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I certificati trasmessi prima della data di entrata in vigore del Decreto legge sono considerati validi ed efficaci anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica;
- (c) il datore di lavoro presenta domanda all'INPS per l'ottenimento della contribuzione relativa al periodo di quarantena o sorveglianza attiva.

CRITICITÀ

[DA COMPLETARE]

1.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge "Rilancio" ha previsto all'art. 74 "Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato".

La norma dispone che al comma 2 dell'art. 26 del D.l. n. 18 del 2020 «*le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020"*».

Per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo in commento, si protrae di tre mesi la finestra temporale in virtù della quale l'eventuale periodo di assenza da lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero.

Il comma 2 quantifica in 250 milioni di euro per l'anno 2020 gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione.

44. LAVORO AGILE

In base al DPCM 1° marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” la modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81.

La norma contenuta nel Decreto legge “Cura Italia” riconosce ai lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Riferimenti normativi	Decreto legge “Cura Italia”, articolo 39.
Beneficiari	Dipendenti disabili e lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie. Lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse.
Ammontare totale dello stanziamento	---
Status	In vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Datore di lavoro, Ministero del lavoro.

Modalità di accesso

Per il periodo di emergenza epidemiologica, il riconoscimento dello smart working può avvenire anche mediante il ricorso a scambi di mail tra il datore di lavoro e il dipendente, piuttosto che attraverso la compilazione di moduli o l'adozione di provvedimenti amministrativi.

Fasi principali

Per il periodo di emergenza epidemiologica, per l'assolvimento degli obblighi di informativi relativi alle comunicazioni di smart working da parte del datore di lavoro, il Ministero del lavoro ha messo a disposizione una procedura semplificata.

L'accesso alla nuova procedura semplificata per il caricamento massivo dei dati è consentito tramite:

- credenziali SPID;
- credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it.

La *comunicazione semplificata* avviene mediante un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

CRITICITÀ

1. La procedura non consente di inviare comunicazioni di modifica o di annullamento.

MODIFICHE INTERVENUTE

La L. 27/2020, di conversione del Decreto legge “Cura Italia”, ha **esteso il beneficio** anche ai lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse e ne ha **esteso la validità**, inizialmente prevista fino al 30 aprile, fino alla cessazione dello stato di emergenza.

L’art. 90 del Decreto legge “Rilancio” precisa che, per l'intero periodo emergenziale, i datori di lavoro del settore privato dovranno comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità *smart working*, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito. <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Smart-working-le-novita-del-Decreto-Rilancio.aspx>

Il Decreto prevede, inoltre, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni, avranno diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia un genitore non lavoratore. Per i datori di lavoro pubblici e privati, la modalità di lavoro agile potrà essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

45. FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PRIMA CASA (“FONDO GASPARRINI”)

I beneficiari possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate per mutui di importo non superiore a 400.000 euro, riferiti all’acquisto di “prime case”. La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il “Fondo Gasparrini” istituito presso il MEF, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della sospensione, presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Riferimenti normativi	Decreto legge “Cura Italia”, articolo 54.
Beneficiari	Lavoratori autonomi e liberi professionisti (che abbiano subito nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019). Lavoratori dipendenti in cassa integrazione da almeno 30 giorni.
Ammontare totale dello stanziamento	400 milioni di euro per il 2020.
Status	In vigore dal 17 marzo 2020 e fino al 17 dicembre 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

MEF, banche e istituti di credito.

Modalità di accesso

Richiesta presentata tramite l’intermediario creditizio al Fondo presso il MEF.

Fasi principali

- (a) L'interessato richiede l'accesso al beneficio mediante il [modulo](#) messo a disposizione dal MEF, che va trasmesso alla banca erogatrice del mutuo;
- (b) la banca inoltra la richiesta all'ente gestore del Fondo (CONSAP); se accettata,
- (c) la sospensione del pagamento delle rate viene attivata.

46. FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per garantire agli stessi una indennità.	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 44.
Beneficiari	Lavoratori autonomi e dipendenti.
Ammontare totale dello stanziamento	300 milioni di euro per il 2020.
Status	Sono previsti uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Modalità di accesso

Con Decreto a firma congiunta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 marzo 2020 è stata data parziale attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 44. Si prevede la corresponsione di una indennità per i "lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza". L'indennità, così come previsto per le altre misure economiche in favore dei lavoratori non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 né con il reddito di cittadinanza di cui al d.L. n. 4 del 2019 convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. L'indennità non concorre alla formazione del reddito di cui al D.p.r. 22.12.1986 n. 917.

Fasi principali

- a) Il professionista o lavoratore autonomo, a partire dal 1° aprile 2020 dovrà indirizzare l'istanza agli enti di previdenza di specifica competenza (a cui sono iscritti obbligatoriamente). Nel caso in cui il richiedente sia obbligatoriamente iscritto a due casse previdenziali potrà effettuare la domanda ad una sola dichiarando, mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 2000:

di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Decreto legge "Cura Italia" né del reddito di cittadinanza di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge

28.3.2019 n. 26; di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b); di avere chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

L'istanza va corredata, oltre che dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale anche del codice Iban con le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo di cui al beneficio di legge.

b) gli enti di previdenza interessati erogheranno il beneficio richiesto seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le stesse verranno accolte in ragione dell'esito del procedimento di verifica circa l'esistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio (*cfr. indicazioni di cui al comma 1 e all'art. 4*)

Le domande *prive di indicazioni di cui ai commi 3 e 4* del Decreto interministeriale saranno considerate *inammissibili* così come quelle presentate dopo il 30 aprile 2020. Le domande *saranno monitorate* al fine di controllare la congruità con le risorse disponibili ammesse a budget per lo specifico capitolo di spesa e, laddove si verificano scostamenti oltre i limiti di spesa previsti il Ministero del lavoro provvederà ad informare gli enti per i necessari adempimenti.

All'articolo 3, c. 7 del Decreto interministeriale si stabilisce l'obbligo di inviare all'INPS e Agenzia Entrate gli elenchi dei soggetti che hanno beneficiato della indennità al fine di porre essere tutte quelle attività ispettive finalizzate alla verifica dei requisiti previsti per i benefici di legge. In ragione delle attività di cui al precedente Decreto interministeriale si dispone che gli enti e le amministrazioni interessate provvedano con risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi delle vigenti norme senza ulteriore aggravio di spesa per la finanza pubblica.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il D.L. n.34 del 2020 all'art. 78 "*Modifiche all'art. 44 recante istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19*" ha previsto il riconoscimento per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti "ordinistici", iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria previsti dalla legge.

Il comma 2 dispone che, ai fini del riconoscimento dell'indennità i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcune delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

Il comma 4 dispone che gli oneri derivanti dalla norma sono pari a 650 milioni di euro.

Il 29 maggio 2020 il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e quello dell'Economia e finanze hanno firmato il Decreto attuativo del citato art. 78 del Decreto Rilancio Il bonus professionisti ammonta a 600 euro per il mese di aprile. Tale importo verrà erogato automaticamente dalle Casse, senza bisogno di presentazione di nuova domanda, a tutti i professionisti che abbiano fruito dell'analogo bonus per il mese di marzo. Il Decreto estende, poi, la fruizione del bonus per il mese di aprile, anche a chi si sia iscritto ad una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020, a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali previsti.

Caratteristiche e contenuti della domanda.

a) I professionisti ai quali il bonus non verrà erogato automaticamente dovranno dichiarare:

essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;

di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

b) Le richieste saranno verificate dal punto di vista formale, ed accolte, dalle Casse di previdenza in base all'ordine cronologico di presentazione ed approvazione. Solo in un secondo momento, le Casse stesse procederanno alla verifica dei dati previdenziali e fiscali dichiarati dai richiedenti (con conseguente possibilità di revoca della concessione e recupero di quanto indebitamente erogato). Le Casse dovranno inviare settimanalmente, a partire dal 15 giugno, un *report* delle somme erogate ai fini del monitoraggio della erosione dello stanziamento. Infatti, qualora, si prefiguri l'esaurimento dei fondi, l'erogazione dei bonus andrà, **sospesa** in attesa di eventuali rimodulazioni dei fondi stanziati per il reddito di ultima istanza.

La norma dispone, inoltre, l'abrogazione dell'art. 34 "Divieto di cumulo di pensioni e redditi" del Decreto legge "Liquidità".

47. REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Il REM è un sostegno straordinario al reddito riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.	
Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in due quote, l'ammontare di ciascuna quota è pari a 400 euro; il calcolo del REM viene effettuato attraverso la moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (art. 2, comma 4, del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), il parametro massimo della moltiplicazione è pari a 2 (corrispondente a 800 euro di REM) che si eleva ulteriormente a 2,1 nel caso siano presenti, nel nucleo familiare, componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 82. Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Beneficiari	Nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Italia; reddito familiare (mese di aprile 2020) inferiore a una soglia pari all'ammontare del REM calcolato; valore del patrimonio mobiliare familiare (anno 2019) inferiore a 10.000 euro, fino a un massimo di 20.000 euro (comprensivo di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo); il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
Ammontare totale dello stanziamento	954,6 milioni di euro per il 2020.
Status	In vigore dal 19 maggio 2020. Domande fino al 31 luglio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Inps, Centri Assistenza fiscale (previa stipula di una convenzione con l'INPS), Enti di patronato

Modalità di accesso

PIN, SPID (almeno di livello 2), CSN, CIE.

Fasi principali

- L'interessato presenta domanda telematica sul portale www.inps.it accedendo con le credenziali in suo possesso;
- la domanda può essere presentata tramite Enti di Patronato;

(c) l'INPS verifica la sussistenza dei requisiti e, qualora la domanda venga accettata, eroga l'indennità direttamente al richiedente, in due quote a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate nelle modalità previste ai fini ISEE. Qualora emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, con la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

CRITICITÀ

Non è ancora disponibile la circolare dell'INPS ma solo una brochure informativa sulla prestazione sul sito istituzionale.

Manca la Convenzione con i CAF (comma 7, spesa massima prevista 5 milioni di euro)

L'elevato numero di domande pervenute produrrà probabilmente uno slittamento dei pagamenti al mese di luglio.

MODIFICHE INTERVENUTE

Il Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52, ha prorogato di un mese (fino al 31 luglio 2020) il termine per la presentazione delle domande.

48. NASPI E DIS-COLL

Proroga di ulteriori due mesi per le prestazioni di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia scaduto nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. La proroga decorre dal giorno di scadenza della prestazione percepita e l'importo per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Riferimenti normativi	Decreto legge "Rilancio", articolo 92.
	Decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, articoli da 1 a 15.
	Circolare INPS n.76 del 23 giugno 2020.
Beneficiari	Titolari di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
	Non possono usufruire della proroga delle prestazioni coloro che siano beneficiari delle indennità previste per i lavoratori danneggiati dall'emergenza Covid-19 (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto legge "Cura Italia"); delle indennità in attuazione dell'articolo 44 del medesimo Decreto legge; delle indennità previste dal Decreto legge "Rilancio" (articoli 84, 85 e 98).
Ammontare totale dello stanziamento	613,7 milioni di euro per l'anno 2020.
Status	In vigore dal 19 maggio 2020.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Inps.

Modalità di accesso

Non si presenta alcuna domanda, l'INPS procederà d'ufficio alla proroga ed effettuerà la verifica dei casi di esclusione a livello centrale, pertanto non ci saranno esami istruttori a carico delle strutture territoriali.

Fasi principali

PRINCIPALI PRECISAZIONI DELL'INPS

L'Inps ha precisato che per i due mesi di estensione delle indennità NASPI e DIS-COLL si applicano tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l'istituto della decadenza.

Nel caso in cui il percettore delle NASPI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle suddette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga.

Nel caso il beneficiario delle suddette indennità, la cui durata "ordinaria" sia terminata nell'arco temporale 1° marzo – 30 aprile 2020, abbia già presentato alla data di pubblicazione della circolare INPS n.76 del 23.06.2020, la domanda di certificazione ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Ape Sociale, pensione lavoratori precoci) il riconoscimento della proroga in esame è sospeso. L'INPS invierà all'interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi – entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASPI-Com - della proroga delle prestazioni di disoccupazione.

La proroga non è riconosciuta ai percettori della NASPI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015 e il cui periodo teorico di spettanza termini nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell'Istituto.

CRITICITÀ

1. L'istruttoria della proroga (la verifica della presenza delle condizioni di esclusione) sarà effettuata dall'INPS a livello centrale, probabilmente questo comporterà un allungamento dei tempi per l'erogazione della proroga.

49. RIMBORSI DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI

I soggetti che non hanno potuto viaggiare a causa dell'emergenza epidemiologica hanno diritto al rimborso in denaro o tramite voucher di pari importo (da utilizzare entro un anno dall'emissione); la scelta è rimessa al vettore. Il voucher assolve gli obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, in caso di viaggio o iniziativa di istruzione che riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e second grado.

Riferimenti normativi

Decreto legge "Cura Italia", articolo 88-bis, introdotto dalla legge di conversione.

Beneficiari

Soggetti impossibilitati per espressi provvedimenti dell'autorità che ne hanno impedito la mobilità a causa dell'emergenza epidemiologica; soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi pubblici e privati, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale annullati a causa dell'emergenza sanitaria persone che hanno prenotato soggiorni o viaggi per turismo; soggetti che hanno acquistato un biglietto con destinazioni estere dove sia stato impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in seguito alla situazione emergenziale Covid-19; soggetti i cui viaggi o soggiorni siano stati annullati dal vettore, organizzatore

o struttura ospitante a seguito dell'emergenza Covid-19; istituti scolastici che hanno dovuto annullare le gite d'istruzione.

Ammontare totale dello
stanziamento ---

Status Disposizioni applicabili per contratti di viaggio o soggiorno instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020. Il termine è fissato in 30 giorni.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Compagnie aeree, marittime, Trenitalia e altri vettori; agenzie turistiche, tour operator; strutture ricettive.

Modalità di accesso

Mediante le modalità di accesso predisposte dagli operatori.

Fasi principali

I soggetti impossibilitati a viaggiare hanno diritto al rimborso in denaro o tramite voucher (da utilizzare entro un anno dall'emissione); la scelta è rimessa al vettore. Nel caso in cui sia il viaggiatore ad essere impossibilitato deve comunicare al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di impossibilità allegando copia del biglietto, o la prenotazione del soggiorno o del pacchetto turistico, o la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni annullate entro 30 giorni decorrenti:

- dalla cessazione degli effetti dei provvedimenti che hanno impedito la mobilità;
- dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della manifestazione;
- dalla data prevista per la partenza in caso di viaggi all'estero.

Quando è il vettore a procedere alla cancellazione del viaggio, per le limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica, deve darne previa comunicazione tempestiva all'acquirente, e deve procedere al rimborso in denaro o tramite voucher (da utilizzare entro un anno dall'emissione).

Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo.

CRITICITÀ

1. Difficoltà a mettersi in contatto con la compagnia aerea per richiedere il rimborso o per ricevere informazioni riguardo il cambio dei biglietti acquistati e annullati in seguito all'emergenza sanitaria dovuto al sovraccarico di richieste che interessa anche il servizio clienti delle compagnie aeree.
2. Difficoltà di rimborso in caso di biglietti acquistati con carte di credito virtuali usa e getta, o carte di credito scadute.

MODIFICHE INTERVENUTE

La misura è stata introdotta dalla L. 27/2020, di conversione del Decreto legge "Cura Italia".

50. RIMBORSI DI TITOLI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

Rimborso dei titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura e ai musei, dei quali non sia stato o non sarà più possibile giovare, con riferimento agli spettacoli e agli ingressi che si sarebbero dovuti effettuare a partire dall'8 marzo 2020 ²⁵ fino al 30 settembre 2020.	
Riferimenti normativi	Decreto legge "Cura Italia", articolo 88, come modificato dalla legge di conversione.
Beneficiari	Acquirenti di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.
Ammontare totale dello stanziamento	---
Status	Disposizioni applicabili per contratti l'acquisto di biglietti da 08 marzo 2020 al 30 settembre 2020. Il termine è fissato in 30 giorni.

PROCEDURA (CARATTERISTICHE PRINCIPALI)

Attori (pubblici, privati) coinvolti

Organizzatori di eventi culturali, sportivi, musei, teatri.

Modalità di accesso

Mediante le modalità di accesso predisposte dagli operatori.

Fasi principali

In caso annullamento o chiusura (o evento sportivo a porte chiuse), dalla comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione gli acquirenti che hanno effettuato l'acquisto potranno chiedere il rimborso tramite le modalità indicate dall'organizzatore, anche tramite i canali di vendita. Alla richiesta bisogna allegare copia del biglietto. L'organizzatore provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

In caso di evento rimandato, i biglietti rimangono validi per la nuova data annunciata.

CRITICITÀ

1. Non è previsto il rimborso in denaro. A seconda della tipologia dello spettacolo annullato l'acquirente non ha interesse ad un voucher per altro.

²⁵ Data di efficacia del D.P.C.M., che ha imposto la sospensione di tutti gli spettacoli e la chiusura dei musei

TABELLA – LE MISURE PER L’EMERGENZA: UNA SINTESI

Oggetto	Beneficiari	Attori coinvolti	Totale stanziamenti
Cassa integrazione guadagni in deroga	Cassa integrazione in deroga (fino all’80% del salario) per tutta la durata della sospensione, fino a max 9 settimane più cinque, estensibile a ulteriori quattro settimane per i periodi successivi al 31 agosto	Dipendenti del settore privato, esclusi da altre forme di sussidio	- INPS - Banche - Datori di lavoro (settore privato)
Cassa integrazione guadagni	Cassa integrazione ordinaria per tutta la durata della sospensione, fino a max nove settimane più cinque, estensibile a ulteriori quattro settimane per i periodi successivi al 31 agosto, e di altre quattro settimane anche prima di quel periodo, anche per aziende che hanno già beneficiato di interventi straordinari	Lavoratori dipendenti del settore privato (anche quelli eventualmente in CIG straordinaria o percettori di assegno di solidarietà)	- INPS - Banche - Datori di lavoro 11,5 miliardi di euro
Fondo “Garanzia Italia” per le imprese	Concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. a banche e istituti di credito, per finanziamenti alle imprese a condizioni favorevoli	Tutte le imprese aventi sede in Italia	- SACE S.p.A. - Banche e istituti di credito <i>Per le imprese con >5000 dipendenti e valore del fatturato >1,5 miliardi di euro si aggiungono:</i> - MEF 200 miliardi di euro, cui 30 miliardi destinati alle PMI

			- MISE	
Fondo di garanzia per le imprese	Concessione di garanzie a titolo gratuito fino al 100% a condizioni agevolate, per l'accesso al Fondo di garanzia per PMI, esteso alle imprese "MidCap"	Imprese fino a 499 dipendenti	- Gestore del Fondo di garanzia	1 miliardo di euro (prima del DL "Rilancio" pari a 1,7 milioni di euro)
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali	Per preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e garantire loro la disponibilità dei servizi di assicurazione del credito commerciale, SACE concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (autorizzate all'esercizio del ramo credito e che aderiscono con apposita convenzione) una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale fino al 31 dicembre 2020. La garanzia è esplicita, incondizionata e irrevocabile	Imprese di assicurazione di crediti commerciali a breve termine	- SACE	
Sospensione dei termini di rimborso del Fondo 394/1981 (imprese di export)	I beneficiari possono ottenere la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza	Imprese di export che abbiano usufruito dei finanziamenti agevolati concessi mediante il Fondo istituito dalla l. n. 394/1981	- Mediocredito Centrale	<i>non preadeterminato</i>
Sostegno all'esportazione	SACE S.p.A. copre la garanzia per i rischi definiti non di mercato dalla normativa UE, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, mentre lo Stato copre il restante 90%, senza vincolo di solidarietà. Istituito un apposito Fondo, nonché un "Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione", presso il MEF	Imprese italiane di export	- SACE S.p.A. - MEF - Banche	200 miliardi di euro
Sostegno alle zone economiche ambientali	È istituito un Fondo per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, che abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza. Il contributo straordinario è corrisposto in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con apposito Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il MEF	Piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza	- Ministero dell'ambiente - MEF	40 milioni di euro per il 2020

<p>Sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud"</p>	<p>È concesso un contributo a fondo perduto ai beneficiari della misura agevolativa "Resto al Sud", prevista dall'articolo 1 del Decreto legge n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017, pari a 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale, nonché a 10.000 euro per ciascun socio, fino a un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. Al contributo si accede se è stato completato il programma di spesa finanziato dalla misura agevolativa</p>	<p>Soggetti già beneficiari della misura agevolativa "Resto al Sud", sia lavoratori autonomi e liberi professionisti sia soci di impresa (giovani fra 18 e 45 anni residenti in una delle regioni del Sud)</p>	<p>- Invitalia</p>	<p>A valere sulle risorse assegnate per la misura "Resto al Sud", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p>
<p>Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno</p>	<p>È concesso un contributo in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica, che può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, agli enti che svolgono attività di interesse generale, secondo le finalità, i requisiti, i costi e le percentuali di copertura che saranno stabiliti dall'Agenzia per la coesione territoriale</p>	<p>Enti del Terzo settore che svolgono attività di interesse generale nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</p>	<p>- Agenzia per la coesione territoriale</p>	<p>100 milioni di euro per il 2020 (di cui 20 milioni riservati al contrasto alla povertà educativa) e 20 milioni di euro per il 2021</p>
<p>Contributo a fondo perduto</p>	<p>Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". L'ammontare del contributo viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 20% per soggetti con ricavi e compensi (conseguiti nel 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) non superiori a 400.000 euro - il 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e non superiori a euro 1.000.000 - il 10% per soggetti con ricavi superiori a euro 1.000.000 e non superiori a euro 5.000.000. <p>Il contributo viene riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p> <p>La nozione di ricavi include soltanto le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell'attività dell'impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili. Sono esplicitamente esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità, contributi.</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP</p>	<p>soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro - con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019 - che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 - che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020). <p>Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agenzia delle Entrate - Ministero dell'interno - Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998. 	<p>6.192 milioni di euro per l'anno 2020</p>

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni prevede delle misure agevolative per incentivare la ricapitalizzazione (patrimonializzazione) delle società di capitali residenti in Italia in crisi. Con il rafforzamento dei mezzi propri delle società, si intende evitare situazioni di squilibrio o di eccessivo indebitamento.

L'agevolazione, seppur con modalità e requisiti in parte differenti, riguarda contemporaneamente sia l'investitore che apporta il conferimento, che la società che lo riceve. Si istituisce:

- un credito d'imposta a favore dei soci investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale. Il beneficio è pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di 2.000.000 di euro;
- un credito d'imposta, in favore delle imprese, pari al 50% delle perdite d'esercizio riferite all'anno 2020 eccedenti il 10% del patrimonio

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia. Soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale dei beneficiari di cui al precedente punto (soci investitori)

- Agenzia delle Entrate
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998

2 miliardi di euro per il 2021

netto, al lordo delle stesse perdite; fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale

Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

Pacchetto di misure che fanno leva da un lato sull'incremento della dotazione finanziaria, dall'altro sull'ampliamento della capacità di azione delle start-up innovative

Start-up innovative
PMI innovative

- Agenzia delle Entrate
- MISE
- MEF
- Invitalia

314 milioni di euro per l'anno 2020

Indennità per professionisti, autonomi e co.co.co.

Riconoscimento di una indennità per i mesi di marzo e aprile (il secondo mese introdotto dal DL "Rilancio", articolo 84) pari a 600 euro, per un totale di 1200 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è corrisposta per i mesi di aprile e maggio anche a

Liberi professionisti titolari di partita IVA e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e

- INPS

3,8 miliardi di euro (ripartiti fra le varie categorie)

	<p>ulteriori categorie di lavoratori (come previsto dall'articolo 84, comma 8, del DL "Rilancio"). Ai percettori della prima tipologia di indennità si aggiunge un'indennità di 1000 euro per il mese di maggio, a condizione che abbiano subito effettive perdite a causa dell'emergenza (DL "Rilancio")</p>	<p>continuativa; lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori agricoli operai a tempo determinato; lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo; lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020; incaricati alle vendite a domicilio</p>		
<p>Indennità per collaboratori domestici</p>	<p>Riconoscimento di una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese. L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</p>	<p>Lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. I lavoratori devono essere assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell'INPS; il contratto di lavoro da CCNL deve prevedere le funzioni prevalenti come collaboratori familiari o assistenti alle persone non autosufficienti (colf e badanti).</p>	<p>- INPS - Enti di patronato</p>	<p>460 milioni di euro per il 2020</p>

		Lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del RdC risulti inferiore a quello delle indennità. In questo caso si procede a integrare il reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità		
Indennità per collaboratori sportivi	Riconoscimento di una indennità per il mese di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 600 euro in analogia a quella di cui all'articolo 27 (professionisti, autonomie co.co.co). L'indennità non concorre alla formazione del reddito	Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020.	Sport e Salute S.p.A	50 milioni DL "Cura" 200 DL "Rilancio"
Sospensione delle ritenute per lavoratori autonomi e agenti	Sospensione delle ritenute d'acconto sui ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	Lavoratori autonomi e agenti di commercio e d'affari con reddito non superiore a 400.000 euro	- Agenzia delle entrate	---
Incentivi per produzione e fornitura di dispositivi medicali DM e DPI	Contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati per ampliare e/o riconvertire l'attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale. Concessione di un mutuo agevolato a copertura del 75% del programma di spesa, per un massimo di 800 mila euro. Il finanziamento è rimborsabile in 7 anni e sarà erogato sull'investimento e il capitale circolante. La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 milioni di euro	Tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza vincoli di dimensione che intendono ampliare e/o riconvertire l'attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA	- Invitalia	50 milioni di euro p l'anno 2020

Credito d'imposta per sanificazione ambienti e acquisto DPI	Ai beneficiari spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo e quali sono necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti	Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti	- Agenzia delle entrate - CAF - Commercialisti.	2 miliardi di euro per il 2020
Credito d'imposta per locazioni commerciali	Viene riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzarsi esclusivamente a compensazione, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). I beneficiari possono anche versare parte o tutto il credito a terzi	Esercenti attività d'impresa, che sostengono un canone mensile di locazione e che hanno dovuto sospendere le attività lavorative	- Agenzia delle entrate	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione pari a 2 milioni di euro (più 140 stanziamenti con il DL "Rilancio")
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	Viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. La misura è ridotta al 30 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (non richiesto per strutture alberghiere e agrituristiche) e che abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento. Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale	- Agenzia delle Entrate	1.424,1 milioni di euro
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari	Viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzarsi esclusivamente a compensazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (precedentemente al DL "Rilancio" fissato al 30%), in ogni caso nel limite massimo di 60 milioni di euro, di cui massimo 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e massimo 20 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie	- Agenzia delle entrate - PCM, Dipartimento per l'informazione e l'editoria	32,5 milioni di euro per il 2020

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, è aumentato al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese, al 45% per cento per le piccole imprese, purché tali investimenti in ricerca siano direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'elenco delle tipologie di spesa ammissibili è contenuto nell'articolo, 1, comma 200, lettere a-f, della legge n. 160/2019	Imprese operanti nel Mezzogiorno che investono in ricerca e sviluppo: - <i>grandi imprese</i> : almeno 250 dipendenti e fatturato >50 milioni di euro oppure totale di bilancio >43 milioni di euro - <i>medie imprese</i> : >50 e <249 dipendenti e fatturato >milioni di euro - <i>piccole imprese</i> : <50 dipendenti e fatturato o totale di bilancio <10 milioni di euro	- MISE - Agenzia delle entrate - CAF - Commercialisti	48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione)
Credito d'imposta per i servizi digitali	Per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito del 30% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività	Imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori della comunicazione e che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato	- Dipartimento per l'informazione e l'editoria	8 milioni di euro per l'anno 2020
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	Per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa delle testate edite	Imprese editrici di quotidiani e di periodici	- Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Agenzia delle entrate	24 milioni di euro per l'anno 2020
Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	L'INAIL; Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legge "Cura Italia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di strumenti di protezione e sanificazione. L'importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti; 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti; 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti	Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane; imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese; imprese agrituristiche e imprese sociali di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, iscritte al Registro delle imprese	- INPS - Invitalia S.p.A.	403 milioni di euro per l'anno 2020
Fondo compensazione danni per il settore aereo	Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la compensazione dei danni subiti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19, dagli operatori nazionali minori dell'aviazione	Operatori nazionali dell'aviazione (diversi da Alitalia e prestatori di servizi aeroportuali)	- MIT - MISE - MEF	130 milioni di euro per l'anno 2020. A partire dal 1° luglio 2021, maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco vengono destinate per il 50 % alimentare il Fondo solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Fondo emergenze emittenti locali	Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19	Emittenti radiotelevisive locali	- MISE	50 milioni di euro
Bonus una tantum edicole	A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita dei giornali o riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo <i>una tantum</i> fino a euro 500	Esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita dei giornali o riviste	Dipartimento per l'informazione e l'editoria della PCM	7 milioni di euro per il 2020
Sostegno alle MPMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade	Contributo micro e PMI titolari del servizio di distribuzione carburanti nelle autostrade Contributo micro e PMI titolari del servizio di distribuzione carburanti nelle autostrade commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020	Micro e PMI titolari del servizio di distribuzione carburanti	- MISE	4 milioni di euro per l'anno 2020
Semplificazioni per i lavoratori stagionali (settore agricolo e pesca)	Ai lavoratori stagionali del settore pesca e agricoltura, addetti a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, la sorveglianza sanitaria a carico del datore del lavoro si considera assolta mediante visita medica preventiva, senza spese a carico del lavoratore. La visita medica, che ha durata annuale, ha validità in tutte le imprese degli stessi settori nelle quali il lavoratore presta la sua opera	Imprese agricole e ittiche, dipendenti stagionali delle stesse	-Medici di base -ASL -Datori di lavoro	---
Emersione di rapporti di lavoro: contratto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri; dichiarazione di sussistenza di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani e stranieri	Contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani e stranieri	Datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	- Ministero dell'interno - MEF - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - MIPAAF - INPS - Ispettorato nazionale del lavoro - Datori di lavoro (persona fisica, ente o società)	30 milioni di euro per il 2020. Ministero degli interni per l'anno 2020. Finanziamento supplementare per SSN di 170 milioni di euro per il 2020 e 340 milioni di euro per il 2021. Autorizzazioni a spesa supplementari per il Ministero degli interni
Emersione di rapporti di lavoro: richiesta di permesso di soggiorno temporaneo	Richiesta permesso di soggiorno temporaneo valido sei mesi, dalla presentazione dell'istanza, sul territorio nazionale	Cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. I cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;	- Ministero dell'interno - MEF - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - MIPAAF - INPS - Ispettorato nazionale del lavoro	30 milioni di euro per il 2020. Ministero degli interni per l'anno 2020. Finanziamento supplementare per SSN di 170 milioni di euro per il 2020 e 340 milioni di euro per il 2021. Autorizzazioni a spesa supplementari per il Ministero degli interni

		devono aver svolto attività di lavoro comprovata, nei settori ammessi, antecedentemente al 31 ottobre 2019	- Datori di lavoro (persona fisica, ente o società)	
Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico	Viene istituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e per il turismo un fondo di risorse che saranno assegnate e distribuite alle agenzie di viaggio e ai tour operator (Comma 1) Il secondo comma ribadisce la proroga delle concessioni fino al 2023	Comma 1 Agenzie di Viaggio e Tour Operator Comma 2 Soggetti esercenti attività d'impresa avvalendosi di beni del demanio pubblico	- MIBAC - Agenzie di viaggio e Tour Operator - Soggetti esercenti attività di impresa avvalendosi di beni del demanio pubblico	Per il comma 1, milioni di euro p l'anno 2020
Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL	Voucher o proroga degli abbonamenti per servizi di trasporto ferroviario o di trasporto pubblico locale, per un periodo corrispondente a quello non goduto, in caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica di singoli titoli di viaggio o dell'abbonamento	Pendolari e in generale possessori titoli di viaggio o abbonamenti per servizi di trasporto non utilizzati	- Aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale	---
Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi	Riduzione dei canoni concessori (sia per le concessioni di beni demaniali -art. 36 C.N. sia concessioni per servizi portuali (artt. 16, 17 e 18 L.84/94 -"Legge portuale"). Indennizzo pari a 60€ per ogni dipendente dei fornitori di lavoro portuale in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. Proroga di due anni delle concessioni ex art.17 della legge n. 84/1994 e di 12 mesi delle autorizzazioni ex artt. 16 e 18 legge n. 84/94. Indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019	Soggetti titolari di concessioni per servizi portuali (artt. 16, 17 e 18 L.84/94) Soggetti fornitori di lavoro portuale	- MIT - Autorità di sistema portuale - Autorità portuale di Gioia Tauro	Per il comma 1, milioni di euro p l'anno 2020
Incentivi per efficientament o energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici	È concessa una detrazione fiscale pari al 110% (da ripartire in cinque quote annuali di pari importo) ai cittadini che intendano realizzare attività e interventi di efficientamento energetico o sismico o installazione di pannelli solari e fotovoltaici nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	Condomini, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, Istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che intendano procedere a lavori finalizzati all'efficientamento energetico, sismico o ad acquisti di veicoli elettrici	- MISE - Agenzia delle entrate - ENEA - Tecnici - Imprese di realizzazione - CAF	62,2 milioni di euro p il 2020, 1.268,4 milioni di euro per il 2021, 3.239,2 milioni di euro per il 2022, 2.827 milioni di euro per il 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 1.290,1 milioni di euro per il 2026, 11,2 milioni di euro per il 2031, 48,6 milioni di euro p il 2032
Liberalizzazioni e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19	Ai procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno a oggetto l'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza Covid-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto	Cittadini e imprese che avviano procedimenti amministrativi per l'ottenimento di benefici o l'avvio di attività	- Pubbliche amministrazioni	---

	<p>comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.</p> <p>I controlli effettuati sulla base delle autodichiarazioni devono essere effettuati anche dopo l'erogazione dei benefici, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.</p> <p>Nel caso di dichiarazioni mendaci, si incorre nella revoca degli eventuali benefici già erogati. Nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni dall'atto di decadenza. In questi casi, la sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>È considerata nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.</p> <p>I termini per l'annullamento in autotutela sono ridotti da diciotto a tre mesi (in deroga all'articolo 21-nonies della l. n. 241/1990).</p> <p>Le amministrazioni hanno 120 giorni di tempo per stipulare accordi quadro per permettere l'accesso diretto alle informazioni da verificare nel caso di controlli.</p>			
--	--	--	--	--

Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato

Il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato, è sospeso

Soggetti locatari di beni immobili appartenenti allo Stato

- Amministrazioni concedenti

Congedo parentale straordinario

-Dipendenti del settore privato e del settore pubblico: possibilità di usufruire di un periodo di congedo dal lavoro per il quale è riconosciuta un'indennità del 50% della retribuzione, coperto da contribuzione figurativa

- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all'INPS: possibilità di usufruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La possibilità di usufruire del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 30 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di

Genitori di figli di età non superiore a 12 anni (tranne che per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai quali non si applicano i limiti d'età), che siano:

- dipendenti del settore privato; lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all'INPS (art. 23);
- lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25). Genitori di figli di età non superiore a 16 anni, se dipendenti del settore privato e non percettori di alcuna indennità e purché non ci siano altri genitori lavoratori o beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

- INPS

1,6 miliardi di euro (settore privato e sanitario); 67,5 milioni di euro (settore sanitario pubblico e privato), da ripartire con le misure per i voucher per baby sitting

	sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore			
Voucher per baby sitter	Corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 1200 euro, per il settore privato non sanitario, o di 2000 euro per il settore sanitario pubblico e privato, erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus può essere erogato, in alternativa, per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Genitori di figli di età <12 anni, che siano: -dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata -lavoratori autonomi non iscritti all'INPS -dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato	- INPS	1,6 miliardi di euro, ripartire con le misure per il congedo parentale straordinario
Tax credit vacanze	Sconto e credito d'imposta per i nuclei familiari per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, agriturismo e bed & breakfast	Nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro	imprese turistico-ricettive, agriturismo e bed & breakfast	-677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021
Tutela del periodo di sorveglianza attiva per lavoratori dipendenti	La norma disciplina due distinte forme di "quarantena" nella quale il lavoratore potrebbe trovarsi. Lo stato di sorveglianza attiva e lo stato di permanenza domiciliare fiduciaria relativa all'ipotesi in cui il lavoratore si è rientrato o abbia fatto ingresso in Italia da zone definite a rischio. <u>Il Decreto legge "Rilancio" ha previsto all'art. 74 "Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato"</u> La norma dispone che al comma 2 dell'art. 26 del D.l. n. 18 del 2020 «le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020"»	Lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico	- INPS - Servizio sanitario nazionale - Datori di lavoro	130 milioni di euro per l'anno 2020
Lavoro agile	Riconosciuto ai lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. L'art. 90 del Decreto Rilancio precisa che, per l'intero periodo emergenziale, i datori di lavoro del settore privato dovranno comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,	Dipendenti disabili, lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse	- Dipartimento della funzione pubblica - INPS - Ministero del Lavoro	---

	<p>in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità smart working, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito. https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Smart-working-le-novita-del-Decreto-Rilancio.aspx</p>			
Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (Fondo)	<p>I beneficiari possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate per mutui di importo non superiore a 400.000 euro, riferiti all'acquisto di "prime case"</p>	<p>Lavoratori autonomi e liberi professionisti (che abbiano subito nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019). Lavoratori dipendenti in cassa integrazione da almeno 30 giorni</p>	<p>- MEF - Banche e istituti di credito</p>	<p>400 milioni di euro</p>
Fondo per il reddito di ultima istanza	<p>Il Fondo è finalizzato a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il D.L. n.34 del 2020 Rilancio all'art. 78 "Modifiche all'art. 44 recante istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19" ha previsto il riconoscimento per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti "ordinistici", iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria previsti dalla legge</p>	<p>Lavoratori autonomi e dipendenti</p>	<p>- Ministero del lavoro e delle politiche sociali - MEF</p>	<p>300 milioni di euro per il 2020</p>
Reddito di emergenza (REM)	<p>Il REM è un sostegno straordinario al reddito riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p> <p>Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in due quote, l'ammontare di ciascuna quota è pari a 400 euro; il calcolo del REM viene effettuato attraverso la moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (art. 2, comma 4, del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), il parametro massimo della moltiplicazione è pari a 2 (corrispondente a 800 euro di REM) che si eleva ulteriormente a 2,1 nel caso siano presenti, nel nucleo familiare, componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE</p>	<p>Nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Italia; reddito familiare (mese di aprile 2020) inferiore a una soglia pari all'ammontare del REM calcolato; valore del patrimonio mobiliare familiare (anno 2019) inferiore a 10.000 euro, fino a un massimo di 20.000 euro (comprensivo di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo); il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica</p>	<p>- INPS - CAF - Enti di patronato</p>	<p>954,6 milioni di euro per il 2020</p>

		Equivalentente (ISEE); valore ISEE inferiore a 15.000 euro		
NASPI e DIS-COLL	Proroga di ulteriori due mesi per le prestazioni di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia scaduto nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. La proroga decorre dal giorno di scadenza della prestazione percepita e l'importo per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria	Titolari di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Non possono usufruire della proroga delle prestazioni coloro che siano beneficiari delle indennità previste per i lavoratori danneggiati dall'emergenza Covid-19 (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto legge "Cura Italia") delle indennità in attuazione dell'articolo 44 del medesimo Decreto legge; delle indennità previste dal Decreto legge "Rilancio" (articoli 84, 85 e 98)	- INPS	613,7 milioni di eu per il 2020
Rimborsi ai titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti	Rimborso dell'importo del viaggio non effettuato, o del soggiorno non goduto anche tramite voucher	viaggiare durante la fase emergenziale	- Compagnie aeree, marittime, Trenitalia e altri vettori - Agenzie turistiche, tour operator - Strutture ricettive	---
Rimborsi di titoli di acquisto ai biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura	Rimborso dell'importo del biglietto degli spettacoli, o emissione di un voucher	Acquirenti di biglietti per spettacoli, eventi sportivi musei e altri luoghi della cultura	- Organizzatori di eventi culturali, sportivi, musei, ---	---

ALLEGATO A – LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON ANTICIPAZIONE BANCARIA

DL “CURA ITALIA”

Si fa riferimento a trattamenti di integrazione al reddito (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) artt. dal 19 al 22 del D. L 18/2020

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza Covid-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto legge “Cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell'Inps. La Convenzione è stata condivisa in data 30 marzo 2020 alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl, UIL e UGL unitamente ai sindacati del settore bancario – Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin – nonché da AGCI, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani.

ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l'importo dell'anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell'integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l'importo sul conto corrente.

Art 5 della Convenzione prevede:

“MODALITÀ OPERATIVE Al fine di fruire dell'anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata. Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità - in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente. In riferimento all'apertura dell'apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell'iniziativa. È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all'apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio. In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente. Le Parti riconoscono l'importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all'accesso all'anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi di garanzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime. Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l'importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l'INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.”

Le banche chiedono, a garanzia dell'anticipo, l'esibizione del modello Inps SR41, che l'Istituto INPS non è in grado di rilasciare nel giro di pochi giorni.

A quel punto, non ci sarebbe neanche più bisogno dell'anticipo perché vorrebbe dire che l'Inps ha completato la pratica ed è in grado di erogare direttamente l'assegno.

Il modello “ IG Str Aut” (cod. “SR41”) attualmente in uso è stato oggetto di **semplificazione nelle modalità di gestione e compilazione.**

Estratto dal messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020.

“Tale modello si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione figurativa e in un documento stampabile che il datore di lavoro deve far sottoscrivere al lavoratore beneficiario, al momento abolita a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini.

Il modello cartaceo verrà definitivamente dismesso con il futuro passaggio dell’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto tramite i flussi UniEmens. **Le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo dell’“SR41”, non saranno più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto.** Vi è l’obbligo, in fase di invio del file “SR41”, dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Tale adempimento è propedeutico al rilascio a breve **dell’aggiornamento del programma che automatizza le successive fasi di lavorazione in carico alle Strutture territoriali che non dovranno più intervenire manualmente per effettuare l’associazione del file “SR41” con l’autorizzazione.** Dalla descritta modalità di lavorazione automatizzata sono esclusi i beneficiari cui deve essere applicata una trattenuta sull’importo della prestazione (ad esempio: per la presenza di pensione o di provvedimenti giudiziari a favore del coniuge separato o divorziato). Per individuare tali soggetti, prima dell’avvio della fase automatizzata in corso di realizzazione, verrà richiesto alle Strutture territoriali, con successivo messaggio, l’elenco di tali lavoratori per i quali resta fermo l’intervento manuale. Non rientrano nell’elaborazione manuale i lavoratori beneficiari a cui si applica la trattenuta sindacale, acquisita dal flusso automatizzato proveniente dalle aziende. Alla non obbligatorietà della compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non obbligatorietà della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.”

L’Abi, con la lettera circolare 9/04/2020 prot. n. 696, facendo seguito al messaggio INPS 1508/2020 e alla circ. INPS 48/2020 in merito alla procedura semplificata per l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, ha precisato che il codice IBAN del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di integrazione salariale è ora comunicato all’INPS dal datore di lavoro con il mod. SR41 già al momento della richiesta del trattamento stesso, quindi non è necessario che il lavoratore effettui alcuna comunicazione ulteriore all’INPS.

Inoltre, attraverso il data base condiviso, nel caso in cui si tratti della prima prestazione che il lavoratore riceve dall’INPS, può verificarsi, a cura della banca, che sia un numero IBAN associato allo stesso lavoratore che effettua la domanda di anticipazione del trattamento stesso da parte della banca medesima. L’IBAN è inserito nel Data base condiviso a seguito della presentazione del mod. SR41 da parte del datore di lavoro. La lettera circolare ricorda inoltre che le banche possono richiedere al lavoratore copia del mod. SR41 presentata dal datore di lavoro all’INPS. Infine, in riferimento ai documenti che il lavoratore deve presentare alla banca per ottenere l’anticipazione, si chiarisce che per la dichiarazione dell’azienda, attestante di aver presentato la domanda di integrazione salariale Covid-19 all’ente competente con la richiesta di pagamento diretto, l’ABI precisa che è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall’INPS (attestazione di trasmissione della domanda).

Documentazione richiesta dalla UNICREDIT

Puoi inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica della tua Filiale UniCredit (per trovare l’indirizzo disposta elettronica della tua Filiale UniCredit clicca qui (</it/contatti-e-agenzie/locator.html>)), allegando i

seguenti documenti sulla base della tipologia di anticipazione richiesta dalla tua Azienda:

1. Moduli da utilizzare per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale

ordinario (CIGO e FIS) ex Covid-19 (allegati A1

(/content/dam/ucpublic/it/privati/doc/conticorrenti/CIG_Allegato-A1.pdf), A2

(/content/dam/ucpublic/it/privati/doc/conticorrenti/CIG_Allegato-A2.pdf))

oppure

Moduli da utilizzare per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) ex Covid-19 (allegati B1

(/content/dam/ucpublic/it/privati/doc/conticorrenti/CIG-Allegato-B1.pdf), B2

(/content/dam/ucpublic/it/privati/doc/conticorrenti/CIG-Allegato-B2.pdf), B3

(/content/dam/ucpublic/it/privati/doc/conticorrenti/CIG-Allegato-B3.pdf))

La documentazione deve pervenire alla Banca firmata e scansionata insieme a:

2. Copia documento d'identità

3. Copia codice fiscale

4. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero

5. Copia ultima busta paga

4. Dichiarazione dell'azienda di aver inoltrato la domanda di cassa integrazione o assegno ordinario per l'emergenza Covid-19 all'INPS o all'Ente competente con richiesta di pagamento diretto secondo la normativa vigente;

5. Copia del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") compilato e fornito dal Datore di lavoro.

Tutta la documentazione elencata deve essere inviata dall'indirizzo e-mail verificata con la Banca (scopri sotto come verificare la tua e-mail).

Per procedere con la firma e scansione dei documenti è necessario avere una stampante in uso (con funzione stampa e scansione). In alternativa alla funzione di Scansione della stampante si potrà procedere con la funzione scansione tramite smartphone. In caso di impossibilità di stampa della documentazione, ti invitiamo a contattare la tua Filiale UniCredit per ricevere le indicazioni utili a completare la richiesta.

Il modello SR 41 ha sostituito quattro moduli INPS preesistenti, ma le maggiori software-house non hanno predisposto nei programmi gestione personale degli intermediari il modulo e saranno operativi da metà maggio.

Le banche chiedono il modello SR 41 che deve rilasciare l'INPS ed il database condiviso sembrerebbe e non operativo.

ALLEGATO B – LA PROCEDURA DI RICHIESTA DI ACCESSO AL CREDITO FINO A 25.000 EURO

D.L. “LIQUIDITÀ”

Si fa riferimento all’ art. 13 comma 1 del D. L. 23/2020

Si registra una diversità e una difficoltà di applicazione delle norme da parte delle banche. Alcune chiedono documenti ulteriori non indicati nel Decreto legge “Liquidità”; altre hanno messo online moduli che poi si sono rilevati esatti.

Negli istituti di credito che hanno costituito delle task force con migliaia di persone le cose funzionano meglio.

Estratto dal sito del Ministero Sviluppo Economico

Fondo di Garanzia: Nuove regole del FCG valide fino al 31 dicembre 2020

Gratuità della garanzia

Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro

Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499

Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da [tabella allegata](#) (pdf)

Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di **rinegoziazione di finanziamenti esistenti**, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato

Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del Covid-19

Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario

Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020

Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento

Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti

Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00

Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo

Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un Max € 25.000	100%	100%	Nessuna valutazione
€ 3.200.000	Fino a 72 mesi		25% dei ricavi fino a un Max € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confido di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019 - 25% ultimo fatturato - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	100%	Nessuna valutazione

È stato predisposto da mediocredito un modulo-autodichiarazione *Allegato 4 - bis –Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità* <https://www.fondidigaranzia.it/documenti/%E2%80%A2-novita-%E2%80%A2-allegato-4-bis-modulo-richiesta-agevolazione-soggetto-beneficiario-finale/> che viene utilizzato dalle banche, a cui viene aggiunta la richiesta di ulteriore documentazione.

In data 9 aprile, l'ABI ha diffuso una prima circolare agli Associati riguardante nello specifico la garanzia Sace, la garanzia Fondo PMI e la semplificazione dei contratti. Particolare rilievo ha assunto la circolare dell'ABI del 16 aprile in tema di finanziamento fino a 25.000 con garanzia fino al 100% fornita dal Fondo di garanzia PMI. Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche e alle imprese, l'ABI ha predisposto e fornito, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro. Tale schema è disponibile anche sul sito ABI (www.abi.it), nella apposita sezione dedicata al Covid-19 e non richiede ulteriori documenti significativi oltre al *modello Allegato 4 – bis*.

Per la concessione dei prestiti fino a 25 mila euro non è necessario esibire in banca il bilancio o la dichiarazione dei redditi. Basta la sola autocertificazione. Questo perché a norma di legge «non è prevista nessuna attività istruttoria»; di conseguenza, «non sono necessari bilanci o dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo della soglia del 25% fatturato». Lo ha chiarito il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, Giovanni Sabatini, nel corso della sua audizione in data 22 aprile 2020 davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche.

A seguire esempi di documentazione richiesti dalle banche da cui si desume la richiesta di ulteriore documentazione.

Documentazione richiesta dalla UNICREDIT

I finanziamenti fino a 25.000 euro sono garantiti al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia

Puoi richiedere nuovi finanziamenti con le seguenti caratteristiche:

durata massima di 72 mesi

preammortamento di 24 mesi

tassi di interesse e commissioni che tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.

importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall'ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o da autocertificazione per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1.1.2019) e comunque massimo 25 mila euro

A chi è rivolto

Piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19

Garanzia

La garanzia pubblica è gratuita ed è pari al 100%

È concessa attraverso modalità semplificate

Documenti da presentare alla propria Filiale o al gestore di riferimento:

Allegato 4Bis Modulo di richiesta

Dichiarazione per informazioni aggiuntive per la richiesta di garanzia su format banca

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il finanziamento

Ultimo bilancio depositato oppure ultimo modello unico certificato disponibile, oppure compilazione della specifica sezione del modulo Dichiarazione per informazioni aggiuntive per le imprese nate dopo il 1.1.2019

Bilancio al 31.12.19 in qualunque forma (anche preliminare, siglato dal legale rappresentante o organo adeguato)

Per le società di persone, ditte individuali, professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa, ultima dichiarazione fiscale presentata comprensiva del documento di trasmissione all'Amministrazione competente

Per professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa, certificato di attribuzione di partita IVA

Documentazione richiesta dalla INTESA SAN PAOLO:

Finanziamento fino a 25.000 euro

Il finanziamento ha queste caratteristiche:

durata massima di 72 mesi

preammortamento non inferiore a 24 mesi, alle condizioni di tasso di favore previste dal Decreto Legge "Liquidità"

importo non superiore al 25% del fatturato o del volume di affari (da bilancio o modello unico certificato ultimo disponibile e da autocertificazione per le imprese nate dopo il 1.1.2019)

spese d'istruttoria azzerate

periodicità rata mensile

garanzia del Fondo di Garanzia per il 100% del finanziamento.

Può essere richiesta una sola garanzia per azienda.

Come faccio a richiedere il finanziamento?

Se sei cliente Intesa Sanpaolo, titolare di Partita IVA, puoi richiedere il finanziamento, senza andare in filiale, inviando tutti i documenti qui sotto alla casella di posta certificata (PEC) dedicata creditoventicinque@pec.intesasanpaolo.com:

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente del finanziamento

Ultimo bilancio depositato oppure ultimo modello unico certificato disponibile oppure autocertificazione per le imprese nate dopo l'1 gennaio 2019

Iscrizione all'Albo o all'Ordine Professionale riconosciuto se sei un libero professionista

Allegato 4 bis Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale, contenente tutte le autocertificazioni necessarie, da scaricare e salvare sul tuo pc senza cambiare il nome del file prima di procedere alla compilazione

Scarica, salva sul tuo pc e compila l'Allegato 4bis



Proposta contrattuale da scaricare e salvare sul tuo pc senza cambiare il nome del file prima di procedere alla compilazione. Tutte le istruzioni per la compilazione sono all'interno di questo file

Scarica, salva e compila la Proposta Contrattuale 

ALLEGATO C – LA PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO OLTRE 25.000 EURO CON GARANZIA MEDIOCREDITO E SACE S.P.A.

L'esigenza di assicurare un rapido dispiegamento di risorse da parte delle Banche va contestualizzata nell'ambito della normativa di fonte primaria, secondaria e di vigilanza, al cui rispetto sono tenuti gli intermediari in sede di concessione e per tutta la durata dei finanziamenti.

Al momento i canali già operativi per ottenere le garanzie ai finanziamenti che le banche vorranno concedere alle imprese ed ai professionisti sono il Fondo centrale di garanzia e la SACE.

Fatta eccezione per le richieste di finanziamenti alle PMI fino a venticinque mila euro, per le altre forme di finanziamento previste dal D.L. 23/2020 è necessario procedere con **un'ordinaria istruttoria del merito creditizio secondo il quadro normativo europeo e nazionale.**

Inoltre oltre alla valutazione del merito creditizio che ogni banca, anche se ipergarantita dal Fondo centrale o dalla SACE dovrà sviluppare per stabilire se ed a quale costo accogliere le richieste, l'impresa e i suoi consulenti devono accertarsi **di non rientrare nelle numerose clausole di esclusione previste**, la cui verifica deve essere fatta con particolare attenzione.

L'eccezionalità della situazione rende tra l'altro impossibile valutare l'attendibilità dei piani industriali, essendo questi dipendenti da variabili totalmente esogene rispetto ai fatti aziendali quali la durata della pandemia, il rischio che il virus torni a manifestarsi negli anni futuri, le modificazioni dei comportamenti delle persone per effetto della pandemia (es. viaggi, vacanze, modelli di consumo, etc.).

CAUSE DI ESCLUSIONE FONDO DI GARANZIA

Possono accedere alla garanzia gratuita del Fondo Centrale i professionisti e le imprese che nel 2019 hanno utilizzato meno di 499 dipendenti misurati in unità lavorativa annue (ULA).

In attesa che il fondo emani una apposita circolare esplicativa va ricordato che il regolamento vigente prevede che i richiedenti:

a) non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ("Impegno Deggendorf");

b) non devono essere definiti "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione. Ai sensi di tale articolo sono considerate in difficoltà le imprese che:

- hanno perso più della metà del capitale proprio a causa di perdite cumulate;
- siano oggetto di procedure concorsuali o per i quali siano in corso richieste di fallimento;
- abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora soggette a un piano di ristrutturazione;
- se diverse da PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile sia stato superiore a 7,5;

2. il quoziente EBITDA/interessi sia stato inferiore a 1,0;

c) non devono essere classificate in "sofferenza" ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia;

d) non devono presentare esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia. Il Decreto legge "Liquidità" ha però limitato questa situazione alle imprese che risultassero in questa posizione alla data del 31 gennaio 2020;

e) non devono essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge

fallimentare o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge. Su quest'ultimo punto il Decreto legge "Liquidità" in realtà ha previsto una deroga piuttosto articolata e di scarsissima applicazione pratica. La garanzia infatti può essere concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare oppure abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della stessa legge o anche abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio Decreto, purché alla data del 9 aprile 2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. E' evidente che con l'ultima locuzione la possibilità per una imprese in concordato preventivo di beneficiare della garanzia del fondo è molto teorica;

f) non devono aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta:

- comunicazione di un evento di rischio;
- richiesta di escussione della garanzia;
- proposta di accordo transattivo con il fondo;
- richiesta di prolungamento della durata della garanzia;

g) non devono essere incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del Dlg 50/2016, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;

h) non devono essere destinatari di provvedimenti giudiziari che abbiano irrogato le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d)

REQUISITI SACE

All'intervento della garanzia della SACE possono accedere imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che non possono beneficiare della garanzia del Fondo Centrale o per dimensioni o perché hanno esaurito il plafond concedibile attualmente elevato a 5 milioni di euro.

La SACE ha chiarito, nel rispetto della disciplina comunitaria e richiamando sostanzialmente le disposizioni in vigore per il Fondo centrale che potranno essere ammesse le imprese che rispettano i seguenti requisiti:

1. incidenza delle perdite d'esercizio sul patrimonio netto < 50%;
2. rapporto tra l'ammontare dei debiti rispetto al patrimonio netto < 7,5;
3. rapporto tra EBITDA (o margine operativo) e oneri finanziari > 1;
4. controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate" dal sistema bancario al 29/02/2020;
5. assenza in centrale rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di sofferenze a sistema;
6. rapporto tra sconfinamenti totali per cassa e accordato Totale Cassa < 20% (fonte: centrale dei rischi - flusso di ritorno Dic.19).

Documenti da presentare unicredit

1. [Allegato 4](https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/) - Garanzia diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale - versione integrata con le richieste ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro temporaneo (Modulo del Fondo)
2. Copia del **documento di riconoscimento** del richiedente
3. Copia **ultimo bilancio depositato**/nel caso di società di persone e/o ditte individuali, le **ultime due dichiarazioni fiscali presentate** comprensive del documento di trasmissione all'Amministrazione competente e i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico timbrati e firmati relativi agli ultimi due esercizi

4. **Bilancio preventivo** 2019 oppure dati di pre-chiusura accompagnati da certificazione/ firma del Legale Rappresentante
5. [Dichiarazione](https://www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/piccole-imprese/doc/finanziamenti/Autocertificazione_DLiquidita .pdf) (modulo *Autocertificazione*) a firma Legale Rappresentante
https://www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/piccole-imprese/doc/finanziamenti/Autocertificazione_DLiquidita .pdf
6. Solo per **professionisti/Studi professionali**: certificato di attribuzione di **partita IVA**
7. Per il completamento della domanda di finanziamento sarà necessario compilare il modulo di Richiesta di Finanziamento che verrà successivamente inviato dal gestore/Filiale di riferimento.

Osservazioni:

- La richiesta di finanziamento di cui al punto 7 potrebbe essere integrata nell'allegato 4
 - La documentazione di cui al punto 3 può essere acquisita direttamente dalle banche tramite banche dati
 - La documentazione di cui al 4 è ininfluente trattandosi di una situazione eccezionale che rende tra impossibile valutare l'attendibilità dei piani industriali, essendo questi dipendenti da variabili totalmente esogene rispetto ai fatti aziendali quali la durata della pandemia, il rischio che il virus torni a manifestarsi negli anni futuri, le modificazioni dei comportamenti delle persone per effetto della pandemia (es. viaggi, vacanze, modelli di consumo, etc.).
-